SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

80° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983

Presidenza del Vice Presidente GIUST
indi del Vice Presidente CORALLO

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare » **(2188)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione degli articoli)

PRESIDENTE:
— Giust (*DC*) . . . . 783, 788, 805 e *passim*
— Corallo (*PCI*) 794
CORALLO (*PCI*) 808, 809
DE ZAN (*DC*) 784, 804, 808
FALLUCCHI (*DC*) 802, 808
FINESTRA (*MSI-DN*) 801
GATTI (*PCI*) 801
LA VALLE (*Sin. Ind.*) 800
ORIANA (*DC*), *relatore alla Commissione* . 800, 806, 807 e *passim*
PINNA (*PCI*) 788, 791
SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 808, 809
SIGNORI (*PSI*) 796
SPADACCIA (*Misto-PR*) 790, 791, 795
TOLOMELLI (*PCI*) 796, 807

Presidenza del Vice Presidente Giust

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare » (2188), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione degli articoli)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione, di cui è estensore il senatore Carollo:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, a maggioranza.

Il rappresentante del Tesoro ha osservato che sarebbe opportuno modificare l'articolo 4, concernente l'indennità di imbarco e conseguentemente, alla tabella VI, il coefficiente di maggiorazione nelle misure inizialmente proposte dal Governo; ugualmente dovrebbero essere emendate le norme relative alla revisione periodica delle indennità operative ed andrebbe eliminato il secondo comma dell'articolo 23, poichè crea ingiustificate differenziazioni con il personale in servizio; infine, dovrebbe essere aggiunta la clausola di stile che autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il rappresentante del Gruppo comunista ha manifestato la propria riserva ed ha espresso critiche in ordine alla copertura rinvenuta a carico del capitolo 6863 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1983. La sua contrarietà deriva dal fatto che tale capitolo costituisce una sorta di duplicazione del fondo globale, togliendo così limpidità e chiarezza al bilancio ».

Data l'urgenza del provvedimento — che, salvo speciali ragioni emergenti nel corso del nostro dibattito, è all'ordine del giorno dell'Assemblea domani pomeriggio — e stante la momentanea assenza del relatore Oriana, impegnato presso la Commissione affari costituzionali che deve esprimere il suo parere sul provvedimento stesso, prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame.

DE ZAN. Onorevoli senatori, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare riguarda l'aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare. Si tratta, nella sostanza, di un provvedimento volto ad adeguare le misure delle indennità ormai erose dall'incalzante processo inflattivo. I relativi importi, infatti, risalenti al dicembre 1975 e rivalutati in misura marginale con la legge n. 312 del 1980, hanno oggi perduto gran parte del loro potere reale.

Sono note le vicissitudini che il disegno di legge ha incontrato alla Camera dei deputati dove, presentato dal Governo il 28 gennaio 1982, è stato definitivamente approvato dall'Assemblea il 23 febbraio scorso, dopo essere stato in un primo tempo esaminato in Commissione in sede referente, successivamente discusso in Assemblea e rinviato in Commissione per un nuovo esame in sede redigente.

La sua sollecita e definitiva approvazione, oltre che un atto di giustizia retributiva, è un doveroso riconoscimento nei confronti di una categoria di dipendenti dello Stato che, a causa di precise limitazioni nell'esercizio di taluni diritti costituzionali, è di fatto priva di potere contrattuale per le proprie rivendicazioni in materia economica per le ragioni di principio che tutti conosciamo. Al riguardo giova ricordare che il legislatore con le norme di principio sulla disciplina militare, nel richiamare le limitazioni costituzionali ed i particolari doveri dei militari, ha ritenuto giusto indicare esplicitamente che compete allo Stato « predisporre misure effettive volte ad assicurare loro una dignitoso trattamento di vita ». Questo provvedimento altro non è che un parziale, ancorchè tardivo, adeguamento di una importante componente della retribuzione dei militari, in questo momento più che mai indispensabile per assicurare loro quel dignitoso trattamento che lo Stato ha ritenuto di dover avocare a sè e non sottoporre alla contrattazione.

Relativamente ai contenuti del provvedimento va ricordato che le indennità in questione sono regolate dalla legge 5 maggio 1976, n. 187. Esse possono essere suddivise in due grandi categorie: indennità fondamentali ed indennità supplementari.

Le prime hanno la caratteristica di essere legate al normale impiego operativo del personale (campagna, imbarco, aeronavigazione, volo e controllo dello spazio aereo), vengono attribuite secondo un rapporto percentuale prefissato rispetto all'operativa di base, non sono cumulabili fra loro, sono caratterizzate da una erogazione mensile e sono al momento pensionabili per una quota fissa (lire 110.000), a parte quella di aeronavigazione che, pur seguendo una sua specifica disciplina pensionistica fin dal 1934, è stata resa completamente pensionabile solo dal 1980.

Le indennità supplementari, invece, hanno il preciso scopo di remunerare particolari

e limitati nel tempo momenti di maggior impiego operativo e specialistico (marcia, prontezza operativa, fuori sede, pronto intervento aereo, comando, incursori, subacquei eccetera). Anche queste ultime sono legate percentualmente, ai fini della determinazione della misura, al valore stabilito per l'indennità operativa di base, non sono pensionabili e per lo più sono giornaliere.

L'adeguamento monetario delle indennità cui si è fatto cenno in precedenza è conseguito essenzialmente con lo stabilire in lire 200.000 (al momento lire 135.000) il valore della prima fascia dell'indennità operativa di base che, come già accennato, costituisce la base di calcolo di tutte le altre indennità. Al riguardo è opportuno precisare che l'iniziativa in parola riduce le fasce dei destinatari stabilite in rapporto ai gradi e all'anzianità da cinque a tre; per cui nella fascia che ho citato, cioè la prima, sono ora compresi tutti gli ufficiali ed i sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno quattordici anni di servizio; nella seconda, con una spettanza di 150.000 lire mensili, i sergenti maggiori con meno di quattordici anni di servizio ed i sergenti con più di quattro anni di servizio e nell'ultima, con una spettanza di 100.000 lire mensili, i sergenti con meno di quattro anni di servizio militare. Tale modificazione, che pone in sostanza sullo stesso piano il personale interessato in relazione ai rischi ed ai disagi, anche se ha comportato un maggiore aggravio di onere, era necessaria per soddisfare una sua antica esigenza di perequazione retributiva nell'ambito delle Forze armate.

Ma vi è un altro aspetto che pare necessario porre in evidenza. Gli onorevoli deputati hanno voluto, nel salvaguardare la decorrenza dei benefici economici dal primo gennaio dell'anno in corso, non escludere gli ufficiali e i sottufficiali collocati in quiescenza nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982, in quanto originariamente destinatari della completa pensionabilità della indennità operativa. In tal modo, per non deludere l'attesa maturata subito dopo la presentazione del disegno di legge alla Camera dei deputati (dicembre 1981) nel personale prossimo al collocamento a riposo, il provvedimento estende i benefici pensionistici agli ufficiali e sottufficiali collocati in quiescenza nel decorso del 1982.

Il disegno di legge inoltre prevede: la rivalutazione nel tempo dell'indennità operativa di base pari all'80 per cento in ventiquattro anni di servizio, al preciso scopo di non indurre il personale più anziano provvisto di notevole specializzazione ad abbandonare il servizio dopo aver acquisito un addestramento ad elevato contenuto tecnico, meglio retribuendolo per i rischi ed i disagi più difficilmente sopportabili per il logorio psicofisico che progredisce con l'età; la completa pensionabilità delle indennità fondamentali ed il loro computo nella tredicesima mensilità, armonizzando così la pensionabilità del trattamento accessorio degli appartenenti alle Forze armate alle norme in materia in vigore già da tempo per gli appartenenti alel forze di polizia: l'abolizione della ritenuta operata sulle indennità fondamentali nei confronti del personale cegli appartenenti alle forze di polizia: l'abolizione della riduzione del 50 per cento attualmente prevista per i generali ed ammiragli di divisione e di squadra; la congrua rivalutazione di alcune indennità supplementari, spettanti anche ai militari di leva, che compensano un maggiore impiego specialistico.

Prima di procedere all'illustrazione dei singoli articoli del disegno di legge, è opportuno dare alcune informazioni in merito alla reale consistenza degli aumenti delle indennità che esso prevede; ciò anche in relazione a notizie apparse sugli organi di stampa e diffuse dalle reti nazionali della RAI in occasione dell'approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati, notizie che hanno distorto in modo macroscopico la reale portata del disegno di legge.

Innanzitutto, appare necessario precisare che i destinatari delle indennità sono ogni anno numericamente determinati con decreto del Ministro della difesa, trasmesso per opportuna informazione al Parlamento a norma della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Dal predetto decreto si evince che gli ufficiali e i sottufficiali delle tre Forze armate sono per la massima parte in servizio nei

reparti e nelle unità operative di campagna; essi, circa 57.000 elementi, riceveranno incrementi mensili lordi che vanno dalle 23.000 lire per i sergenti con meno di quattro anni di servizio militare alle 198.000 lire per i marescialli con oltre ventiquattro anni di servizio militare, da un lato, e dalle 86.000 lire per i sottotenenti alle 181.000 lire per gli ufficiali con oltre ventiquattro anni di servizio militare dall'altro.

Tralasciando gli ufficiali e i sottufficiali in servizio presso i reparti alpini, che non superano le 4.000 unità e che percepiranno aumenti retributivi di pochissime lire superiori a quelli già riferiti, gli ufficiali e i sottufficiali a bordo delle navi e quelli con il brevetto di pilota sono rispettivamente poco meno di 8.000 e poco più di 3.000 persone.

Gli aumenti mensili lordi per gli imbarcati sulle navi di superficie e i sommergibili ammonteranno rispettivamente:

per i sottufficiali, da un minimo di 44 mila o 56.000 lire a favore dei sergenti con meno di quattro anni di servizio a un massimo di 380.000 o 345.000 lire a favore dei capi con oltre ventiquattro anni di servizio;

per gli ufficiali, da un minimo di 165.000 o 162.000 lire a favore dei guardiamarina a un massimo di 346.000 o 324.000 lire a favore degli ufficiali con oltre ventiquattro anni di servizio.

Per i piloti, gli incrementi retributivi maggiori sono stati stabiliti per quelli in servizio presso i reparti caccia dell'Aeronautica, montati su velivoli F. 104, G91Y e Tornado MRCA, il multi-ruolo di costruzione europea.

In particolare, al menzionato personale saranno attribuiti aumenti, sempre mensili lordi, da un minimo di 162.000 lire per i sottotenenti con meno di sei anni di servizio aeronavigante a un massimo di 393.000 lire per i piloti con oltre ventiquattro anni di tale servizio.

Ai detti aumenti, e limitatamente ai periodi di effettiva permanenza presso i gruppi di volo, sono da aggiungere le indennità supplementari per pronto intervento aereo. L'indennità supplementare più remunerativa sarà corrisposta ai piloti in servizio presso il Reparto sperimentale dell'Aeronautica.

Sono in tutto, come indicato nel decreto che ho prima menzionato, 16 ufficiali piloti, particolarmente dotati sotto l'aspetto attitudinale e professionale — in sostanza, i migliori in senso assoluto dell'Areonautica militare — cui è assegnato l'impegnativo compito di sperimentare qualsiasi tipo di aeromobile che lo Stato intenda acquisire per scopi militari. Sono elementi, per altro giovani, chiamati a esplicare tale delicato compito, tra il diciottesimo e il dodicesimo anno di servizio aeronavigante, nei gradi fra tenente colonnello e capitano. Essi, in totale, percepiranno aumenti mensili lordi compresi fra le 590.000 e le 648.000 lire.

Quest'ultima cifra spetta di massima al colonnello comandante il Reparto sperimentale, che di norma è un pilota con 18-20 anni di servizio.

Appare, inoltre, necessario sottolineare che ai restanti ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica non in servizio presso i reparti operativi saranno attribuiti aumenti varianti dalle 20.000 alle 172.000 lire mensili lorde. A questo personale, quando trasferito dagli enti e reparti operativi ai comandi territoriali e nella capitale, è consentito un trascinamento del trattamento economico accessorio in precedenza percepito che, in relazione all'impiego prima svolto, consente un ulteriore aumento per un importo massimo variabile tra 23.000 e 44.000 lire mensili lorde.

Passo ora ad illustrare i singoli articoli del disegno di legge, quali risultano con le modifiche apportate dalla Camera all'originario disegno di legge di iniziativa del Governo.

L'articolo 1, nel sottolineare la peculiarità e l'atipicità della condizione militare, indica la necessità di un particolare trattamento economico per il personale militare e specifica che, quale compenso per i rischi, i disagi e le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio, sono istituite le indennità di cui agli articoli seguenti.

L'attuale formulazione dell'articolo recepisce una precisa volontà dell'altro ramo del Parlamento che ha voluto fissare un riferimento per la successiva revisione globale del

trattamento economico del personale militare, da attuarsi per il tramite di una legge quadro.

Con l'articolo 2 si è provveduto a fissare le nuove misure dell'indennità operativa di base facendola progredire nel tempo in modo da pervenire alla maggiorazione dell'80 per cento in ventiquattro anni, nella considerazione che proprio in tale periodo al personale viene richiesto il massimo impegno operativo, impegno da cui non si può prescindere pena il decadimento delle Forze armate.

La progressione dell'80 per cento in ventiquattro anni costituisce una modifica apportata dalla Camera all'originario disegno di legge governativo, configurandosi come via di mezzo, al fine di contenere l'onere finanziario, tra l'80 per cento ed il 50 per cento in sedici anni previsto dall'iniziativa governativa rispettivamente per i piloti e per il personale destinatario delle rimanenti indennità.

È stata operata anche la riduzione delle fasce dei destinatari che ho già menzionato unificando la prima, seconda e terza preesistenti e lasciando inalterate la quarta e la quinta.

È stata, infine, abolita l'anacronistica e ingiustificata decurtazione dell'indennità in parola al personale celibe e ai generali di corpo d'armata e di divisione e gradi corrispondenti.

L'articolo 3 conferma al 115 per cento dell'indennità di base l'indennità di impiego operativo per i reparti di campagna, già stabilita dalla legge 187 del 1976.

Con l'articolo 4, rispetto all'originaria iniziativa governativa, che prevedeva soltanto l'adeguamento delle misure fisse previste per il personale di truppa, la Camera dei deputati ha ritenuto di dover attribuire una maggiore remuneratività all'indennità di imbarco su navi di superficie.

Pertanto la misura di detta indennità viene elevata dal 142 al 170 per cento dell'indennità operativa di base.

Gli articoli 5, 6 e 7 confermano le percentuali già stabilite dalla legge 187 del 1976 per quanto riguarda le indennità di aeronavigazione, di volo e per il controllo dello spazio aereo.

Adeguano inoltre le misure fisse previste per il personale di truppa e volontario, atteso che i rapporti percentuali delle indennità ivi previste, rispetto a quelle di base, sono rimasti invariati.

Gli articoli 8, 9 e 10 adeguano le misure delle indennità supplementari già previste. Sono stati inoltre eliminati taluni vincoli contemplati dalla precedente normativa per l'indennità di marcia; sono state anche modificate le modalità di corresponsione della indennità per incursori e subacquei brevettati trasformandola da giornaliera in mensile.

L'indennità di aeromanovra è stata abolita e al suo posto è stata inserita quella di « prontezza operativa » per il personale delle tre Forze armate impegnate in esercitazioni collettive la cui durata complessiva prolunghi sensibilmente il normale orario di servizio. Per tali indennità è stato, tuttavia, previsto un preciso vincolo che limita a un massimo di cinque giorni di esercitazioni al mese la possibilità di percepire la corrispondente misura giornaliera.

La percezione dell'indennità di comando navale viene, infine, estesa a tutti i comandanti in identica posizione di responsabilità giuridico-amministrativa.

L'individuazione dei destinatari è stata rinviata a un decreto interministeriale Difesa-Tesoro.

L'articolo 11 abolisce le indennità per il dragaggio su mine cariche, per il trasporto combustibili, munizioni e acqua, mentre modifica le misure fisse per i graduati e militari di truppa previste dall'attuale normativa.

L'« indennità per campagne idrografiche » viene estesa anche al personale dell'Istituto geografico militare e del Centro informazioni geotopografiche dell'Aeronautica militare.

L'articolo 12 conferma le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense previsto dalla legge n. 365 del 1970.

L'articolo 13 adegua le misure mensili delle indennità, mentre quella relativa al pronto intervento aereo viene differenziata in due misure per reparti da caccia e no.

Con l'articolo 14 le misure delle indennità previste per gli allievi paracadutisti, a se-

conda del tipo di lancio effettuato (da torre o da aereo), sono unificate ed è rivalutata la misura fissa per i volontari.

L'articolo 15 stabilisce l'importo dell'indennità di volo oraria da corrispondere al personale che non ha diritto alla indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo e che compie voli comandati nell'interesse del servizio. Essa è pari al 2 per cento della indennità mensile di impiego operativo di base e non può superare mensilmente la somma corrispondente a 10 ore di volo.

Con l'articolo 16 l'indennità attualmente prevista per i poligoni e per stazioni radio e radar è estesa ad installazioni e infrastrutture che operano in situazioni analoghe. L'attribuzione avverrà dopo che un apposito decreto interministeriale avrà determinato i reparti ed enti ai quali essa spetta. L'incremento dei beneficiari, che sarà contenuto al massimo, risponde a precise esigenze delle Forze armate che, con l'attuale dizione della norma, non sono in grado di compensare l'effettivo disagio di alcuni reparti.

L'articolo 17 conferma quanto previsto dalla legge n. 187 del 1976 in materia di corresponsione e di cumulabilità ad eccezione della nuova norma che prevede la sospensione delle indennità sopracitate per la frequenza dei corsi: in tal caso, la sospensione verrà prevista solo per il personale che percepisce la diaria di missione.

Per il problema del cumulo, invece, è apparso necessario non prevedere la cumulabilità della « prontezza operativa » con la marcia, fuori sede, incursori, pronto intervento aereo, collaudatori-sperimentatori, istruttori di volo e di specialità.

Gli articoli 18, 19 e 20 stabiliscono la pensionabilità e computabilità nella tredicesima mensilità delle sole indennità operative fondamentali.

L'articolo 21 sancisce che sono assoggettate alle previste ritenute in conto entrate Tesoro tutte le indennità pensionabili.

L'articolo 22 abroga disposizioni legislative incompatibili con la nuova normativa.

L'articolo 23 indica la decorrenza del provvedimento. Rispetto all'iniziale disegno di legge governativo che prevedeva una decorrenza graduale nella concessione dei miglioramenti economici per l'anno 1982, ed a parziale accoglimento di un successivo emendamento governativo che proponeva la decorrenza economica dei benefici alla data di entrata in vigore della legge, la Camera ha fissato la decorrenza economica del provvedimento al 1° gennaio 1983, facendo salve tuttavia le aspettative del personale collocato in quiescenza nel decorso 1982.

L'articolo 24 indica la copertura finanziaria del provvedimento che include gli oneri derivanti dagli emendamenti apportati dalla Camera.

Sulla obiettiva urgenza del disegno di legge credo che non sia necessario alcun commento; esso, pertanto, viene sottoposto nel suo complesso al giudizio, spero positivo e sollecito, dei commissari.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore De Zan per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussone generale.

P I N N A . Dopo l'ampia e articolata relazione del collega De Zan sulla genesi di questo provvedimento, che si riconnette strettamente alla legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate e alle successive articolazioni e specificazioni, desidero fare solo alcune brevi considerazioni. Il provvedimento al nostro esame, pur non sottovalutando l'onere della spesa di 284 miliardi, sul quale, come ci ha detto lo stesso Presidente, si è soffermata la 5ª Commissione per il capitolo relativo al prelievo, avendo compreso le perplessità dei commissari comunisti, risulta inteso a raggiungere l'obiettivo di un adeguamento dell'indennità operativa al personale militare in servizio, indennità che, se non vado errato, era ferma al 1976, anzi, secondo quanto ci ha detto il relatore, addirittura al dicembre 1975, e sulla quale — desidero sottolinearlo — più volte si era espresso favorevolmente l'organo di rappresentanza militare. Vorrei ricordare che, in occasione di una audizione svoltasi presso la nostra Commissione, abbiamo ascoltato questa rappresentanza che, a più riprese, ci ha fatto presente l'insostenibile situazione economica in cui

versano le categorie considerate nel provvedimento.

Per quanto chiasso e ostruzionismo abbiano fatto i radicali nell'altro ramo del Parlamento e per quanta demagogia sia stata allestita in certa parte dei loro interventi — specie in quello dell'onorevole Tessari — resta il fatto, a mio giudizio incontrovertibile, che il provvedimento, allo stato attuale, altro non rappresenta se non un atto di giustizia riparatrice dopo anni di defatiganti attese da parte delle Forze armate, più volte umiliate nella loro condizione economica.

Si può quindi discutere o discettare fino all'infinito sulla questione, che ogni volta riemerge, se il costo del personale costringa a rinviare l'ammodernamento dell'esercito, e se il contenimento degli incrementi del bilancio per il 1983 al 17,6 per cento debba essere — come è — comprensivo del 3 per cento per rispettare i nostri impegni nei confronti della NATO.

Quel che occorre comunque ribadire, anche in questa occasione, è il concetto secondo cui, all'interno della pubblica amministrazione, lo Stato non deve seguire la politica dei figli e dei figliastri (per fare un riferimento specifico: magistrati da un lato e militari dall'altro), visto che sappiamo molto bene quali siano i disagi, i pericoli, i rischi di coloro i quali ricevono l'indennità operativa. Avendo il relatore specificato quali sono le categorie cui va questa indennità operativa, non mi attarderò ulteriormente su questi aspetti particolari del disegno di legge. Voglio solo sottolineare che, per quanto si riferisce nella fattispecie all'Esercito, i rischi obiettivamente aumentano ed è proprio il legislatore che ha determinato una tale situazione, avendo attribuito ad esso ulteriori compiti.

Si potrà anche obiettare che vi sono disagi e disagi, rischi potenziali e rischi che si possono eliminare mediante l'addestramento e l'istruzione; si potrà forse anche dire — come da qualche parte è stato fatto — che, ad esempio, nella ripartizione delle aliquote l'Aeronautica ha fatto la parte del leone.

Non saremo certo noi comunisti ad affermare che meglio non si poteva fare, tant'è che siamo costretti a discutere il provvedimento con urgenza, mentre la Camera ha avuto un arco di tempo di oltre un anno a sua disposizione. Che la normativa, quindi, andasse attentamente discussa, valutata e meglio considerata non vi sono dubbi; ma tutto ciò non inficia il fatto di merito, cioè il pieno diritto dei militari all'adeguamento dell'indennità operativa, ferma, come ha detto il relatore, al 1975, mentre altre categorie del pubblico impiego nel frattempo hanno ottenuto, sia pure per altre voci, un adeguamento del salario e degli stipendi.

Dicevo prima, onorevoli colleghi, che per l'Esercito i rischi aumentano anche in tempo di pace. Se infatti è vero, come è vero, che la legge 11 luglio 1978, n. 382, sui principi della disciplina militare, all'articolo 1 secondo capoverso, recita testualmente: « Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato ed in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità », ne deriva come conseguenza logica ed anche come conseguenza sul piano legislativo (o almeno ne dovrebbe derivare) che per « concorrere » efficacemente, oltre all'abnegazione, allo spirito di sacrificio, al coraggio, occorrono — a mio giudizio — anche adeguati stanziamenti, che per il 1983 erano stati previsti nell'ordine di 300 miliardi mentre ora sono stati ridotti a poco più di 83 miliardi che, purtroppo, gravano sempre sul bilancio della Difesa.

Allora, forse, sarebbe naturale ed opportuno che il Governo ci dicesse come intende procedere alla revisione degli stanziamenti « non di istituto », prevedendo una capacità di intervento nel campo dell'ammodernamento, che è sempre sotto il fuoco della stampa.

Intendo naturalmente riferirmi alla forza di pronto intervento per le calamità naturali, all'assistenza al volo negli aeroporti militari aperti al traffico civile nell'ambito delle disposizioni della legge 23 maggio 1980, n. 242, all'assistenza meteorologica nazionale per esigenze civili, al trasporto aereo di Stato per feriti, malati gravi, farmaci, alla vigilanza e alle prestazioni per l'attività della pesca, al soccorso aereo nazionale ed internaziona-

le, all'approvvigionamento idrico delle isole ed al suo costo oneroso: problema di cui questa Commissione ha discusso due settimane fa e sul quale il Governo si impegnò a darci una risposta, che non pretendiamo avere in questa circostanza dato che l'argomento non è strettamente connesso a quello oggi in discussione, anche se vi si riferisce per i gravami che sono imposti all'autorità militare per un approvvigionamento che — secondo me — meglio andrebbe fatto dal Ministero della protezione civile, dato che non scorgo motivi tali da giustificarne l'affidamento a militari. Oltre all'approvvigionamento idrico, vorrei ricordare il costo, che abbiamo visto essere particolarmente oneroso, del servizio di leva nel suo complesso e gli altri compiti extracostituzionali (chiamiamoli così) della Difesa: soccorso alpino, sul mare, e altri interventi per garantire l'ordine pubblico tesi ad assicurare i servizi di pubblica utilità (servizio telegrafico e telefonico, trasporti pubblici) nonchè quelli ospedalieri, veterinari, eccetera.

Se queste questioni venissero attentamente valutate e considerate, il bilancio della Difesa sarebbe conseguentemente meglio orientato e più incisivo per i fini istituzionali verso cui deve tendere la politica del Ministero della difesa.

Non mi pare, comunque, che un'esigenza di questo genere sia emersa nel convegno di Udine indetto dalla Democrazia cristiana la settimana scorsa sul tema « Forze armate e società », almeno per quello che mi risulta dai resoconti che ne ha dato la stampa, mentre sarebbe veramente opportuna una riflessione a questo riguardo anche da parte di altre forze politiche.

Concludendo, auspico che il Governo rivaluti, in un prosieguo di tempo, il provvedimento stesso per meglio contemperare le varie esigenze, prendendo in considerazione anche le proposte presentate dal COCER a questo riguardo e che non sembrano per nulla recepite nel testo del provvedimento presentato dal Governo.

Mi auguro, infine, che il Governo riveda i gravami scaricati sulle Forze armate o, comunque, consideri nella giusta luce i servizi richiesti e gli oneri finanziari che ne debbono derivare.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro l'astensione dal voto sul provvedimento del Gruppo comunista, ritenendolo non completamente organico e rispondente alle complessive esigenze delle Forze Armate.

Presidenza del Vice Presidente CORALLO

S P A D A C C I A . Desidero intervenire nella discussione generale soprattutto per sottolineare una mia preoccupazione, che questa mattina ho illustrato al Presidente, del Gruppo misto, senatore Brugger, e che formalizzerò al più presto anche al Presidente del Senato. Tale preoccupazione riguarda il ricorso sempre più frequente alla sede redigente o deliberante in Commissione — dopo il recente cambio alla Presidenza del Senato — anche per disegni di legge importanti. Mi riferisco, per esempio, alla legge sul pubblico impiego che è stata assegnata in sede redigente alla Commissione affari costituzionali ed approvata in Aula dopo alcune dichiarazioni di voto. Orbene, è noto che questo tipo di procedura impedisce alla opposizione di esprimersi con pienezza, e ritengo davvero strano che anche per il presente provvedimento si sia privata l'opposizione della discussione in Aula che certamente, in base al Regolamento del Senato, non avrebbe potuto comportare alcun ritardo nell'*iter* del provvedimento stesso. Di che cosa si aveva paura? Che la discussione in Aula durasse due o tre ore in più rispetto al tempo previsto per le dichiarazioni di voto?

La mia obiezione non è puramente formale, anche se non si traduce in una richiesta specifica in quanto solo la Commissione, col *quorum* previsto dal Regolamento, potrebbe decidere in merito; tra l'altro, io non faccio neanche parte di questa Commissione e sono presente soltanto in funzione dei diritti che mi sono assicurati dal Regolamento. La mia è un'obiezione di carattere politico perchè ritengo che sia ingiusto, sbagliato, ingeneroso e preoccupante sul piano dei rapporti interni e del *fair play* tra i Gruppi politici

che compongono questo ramo del Parlamento l'intento, di cui abbiamo avuto diversi segni, rivolto ad impedire alla mia parte politica di esprimere in pieno il proprio dissenso.

Ma la mia è anche una preoccupazione di carattere procedurale. Questo ramo del Parlamento, infatti, è sempre stato il geloso custode di una prassi che riservava soltanto ad alcuni specifici e particolari casi il ricorso alla sede redigente in Commissione. So benissimo che la sede redigente differisce in notevole misura dalla sede deliberante, ma evidentemente anche in tal modo si privano i senatori dei Gruppi politici minori della possibilità di intervento che soltanto l'Aula può assicurare. Questa mattina, ad esempio, devo occuparmi personalmente di diverse questioni: oltre all'impegno presso la Commissione finanze e tesoro, di cui faccio parte, devo rappresentare e difendere, sia pure simbolicamente, i diritti dell'opposizione per altri problemi, ad esempio nella Commissione affari esteri dove si discute il programma di una indagine conoscitiva sugli aiuti allo sviluppo e sulla lotta alla fame nel mondo, di cui sono stato uno dei promotori; inoltre, devo preparare il mio intervento su alcune autorizzazioni a procedere in giudizio (essendo anche membro della Giunta per le elezioni ed immunità parlamentari) ed anche la dichiarazione di voto sull'approvazione finale del disegno di legge riguardante il pubblico impiego. In pratica la possibilità di un mio valido intervento sul provvedimento in esame è annullata.

Spero che questa presa di posizione sia talmente precisa da indurre il Presidente del mio Gruppo a tenerne conto in sede di Conferenza dei capi gruppo e a negare il suo assenso quando si richiede la sede redigente o la sede deliberante per provvedimenti di tale importanza, onde riportare il Senato della Repubblica al rispetto della prassi che prima ho ricordato. Sul piano politico, non posso che denunciare questo comportamento che ritengo non giustificato dall'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, al quale non presenterò alcun emendamento nel corso della discussione in sede redigente, limitandomi ad intervenire con una dichiarazione di voto in Assemblea per ribadire la mia condanna della scelta della sede redigente.

A questo punto voglio difendere alcuni comportamenti tenuti dal Gruppo politico radicale alla Camera dei deputati che il collega Pinna ha definito, poco fa, demagogici; egli riferendosi al diverso atteggiamento dello Stato nei confronti dei magistrati e dei militari — tendente a premiare i primi e a punire i secondi — ha fatto il paragone tra corpi separati. Senatore Pinna, innanzitutto non sono d'accordo su questa sua valutazione; in secondo luogo, ritengo che il paragone sia ingiusto: infatti, la situazione dei magistrati e dei militari deve essere raffrontata con quella complessiva della pubblica amministrazione, con gli altri funzionari statali. Il fatto stesso di considerare quelle due categorie corpi separati finisce per porle in una situazione di privilegio. Può anche sembrare ingiusto premiare la magistratura « monetizzando » i morti che la stessa ha subìto in seguito ai colpi inferti dal terrorismo o dalla mafia (credo che quando parliamo di rischi si debba parlare anche di queste cose), ma non dimentichiamo che il Parlamento ha concesso alcuni privilegi ed alcune indennità alla polizia e alla magistratura appunto perché abbiamo visto cadere, per colpa del terrorismo o della mafia, magistrati particolarmente esposti per la funzione esercitata. Ora, questi stessi rischi possono anche essere corsi da altre categorie, ma non si può dire che le Forze armate siano esposte a rischi di tale portata.

P I N N A . Dalla Chiesa ci ha lasciato la pelle a Palermo.

S P A D A C C I A . In qualità di ufficiale dei carabinieri o di prefetto, non in quanto genericamente appartenente alle Forze armate. Il paragone, quindi, in condizioni di normalità, deve essere fatto con il pubblico impiego.

Voglio citare soltanto un esempio per ribadire che non ho niente di particolare contro questo tipo di indennità: fra le varie altre indennità, sempre nel campo dei Corpi militari, paramilitari o militarizzati, vi è, ad esempio, quella per la Guardia di finan-

za; ebbene, oggi i finanzieri — grazie alle indennità — hanno stipendi nettamente superiori ad un impiegato di gruppo B. Non solo, ma si verifica, ad esempio, che il finanziere incaricato di verificare una azienda ha corresponsioni d'istituto che non ha l'impiegato pubblico che compie la stessa verifica o una del tutto analoga; in più l'impiegato pubblico deve persino pagare, quando va fuori sede, la benzina per spostarsi.

Quando nelle assemblee dei pubblici impiegati qualcuno si alza e dice che esistono indennità per i militari si verificano delle vere rivolte. Però, di queste cose non si discute sulla stampa e quello che ne risulta è una carenza di conoscenza di fatti che, se fossero noti, non sarebbero accettati e porterebbero come conseguenza un diverso modo di affrontare il problema.

Il punto che voglio sottolineare è quello dell'indennità operativa: esistono delle indennità operative e altre particolarmente operative per alcune categorie, quindi non è vero che esiste una indennità operativa per i militari che riguarda solo alcune categorie. L'articolo 2 parla chiaro: si prevede una indennità operativa generalizzata o pressochè generalizzata con l'eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 ove l'indennità è proprio in funzione dello svolgimento di funzioni operative: si tratta, cioè, di una indennità maggiorata. Allora, non è vero che riguarda strettamente le categorie del personale militare in quanto adempiono particolari compiti, ma si tratta di una componente propria della retribuzione, tant'è vero che diventa pensionabile. Ora, se si tratta di una componente della retribuzione *nulla quaestio*: l'unico appunto che si può fare è che, agendo contemporaneamente sugli aumenti di stipendio da una parte e sull'aumento della stessa indennità operativa dall'altra, l'intero trattamento retributivo del personale militare, rispetto a quello del pubblico impiego, diventa privilegiato.

Ora, questa situazione potrebbe derivare da una scelta dello Stato il quale potrebbe decidere di retribuire un settore del pubblico impiego (quello militare, che amo considerare, nonostante la particolare funzione, come un settore del pubblico impiego: i militari non sono un corpo separato della Repubblica cui va riconosciuto un particolare privilegio) in modo particolare rispetto ad altri settori, però mi chiedo: perchè non farlo limpidamente, attraverso la ristrutturazione della retribuzione e riportando in essa tutto ciò che è generale e non operativo, tutto ciò che è in realtà componente generalizzata nell'ambito dello stipendio? Non si era detto come principio generale, affermato non so quante volte in questo Parlamento, che tutto deve essere inserito nella busta paga escludendo forme di indennità separate? E che non bisogna spezzettare le indennità perchè — è inevitabile — una indennità data a pochi piano piano diventa indennità di tutti e poi bisogna ripartire da capo per individuare chi svolge un lavoro operativo che giustifica una nuova indennità? Chi è che potrebbe negare a quel punto che quella indennità risponde ad una esigenza di giustizia? A quel punto non si può più togliere l'indennità e si arriva ad una soluzione ridicola come quella dell'indennità operativa.

In realtà non stiamo facendo un'operazione di perequazione. Il problema è che non si vuol fare una cosa che dovrebbe essere fatta: cioè, riportare limpidità nella struttura retributiva del settore militare. Questa operazione comporterebbe una precisa assunzione di responsabilità senza necessità di ricorrere a « marchingegni » e senza mascherare la realtà.

Vi è poi un altro argomento. Quando un capo di stato maggiore difende a spada tratta l'indennità operativa, quando difende — e può essere un suo diritto — una condizione in pratica privilegiata del settore militare sul piano retributivo rispetto al resto del pubblico impiego, dimentica altri aspetti che la Commissione difesa del Senato non può sottovalutare. Non si può ritenere, infatti, che approvando queste scelte operative non si influenzino gli organici. Noi qui approviamo indennità operative che vanno ad organici strutturalmente superati e non si ha il coraggio di scegliere, né da parte della classe politica né da parte della classe militare, una linea di razionalizzazione delle nostre Forze armate la cui ingovernabilità è costi-

tuita, contemporaneamente, dalla situazione privilegiata sul piano retributivo, perseguita attraverso questi accorgimenti (secondo me poco dignitosi sia per il Governo sia per il Parlamento), e dal sistematico esubero degli organici. La realtà è che siamo in una situazione in cui, mentre da una parte tutti fanno appello al rigore, dall'altra — in tre mesi — abbiamo approvato prima i privilegi per la Guardia di finanza e oggi approviamo un provvedimento sull'indennità operativa per tutti i militari in un momento in cui il resto del pubblico impiego viene additato come settore privilegiato.

Come si fa a sostenere che questo è un fattore di perequazione? Perequazione rispetto a che cosa? Rispetto alla situazione dei militari del 1975-1976? Come si spiega questo all'impiegato pubblico o al pensionato il quale, in base all'articolo 12 del decreto sul costo del lavoro, vede defalcata la propria pensione del 30 o del 40 per cento, quella pensione che gli era stata assegnata sulla base delle vigenti leggi dello Stato, emanate proprio per assicurare il prepensionamento e per aumentare la disponibilità di posti di lavoro? Oggi si parla di privilegi, ma vorrei ricordare che noi abbiamo creato situazioni di privilegio l'anno scorso, ad esempio, con la legge dell'editoria. Altrimenti, come si potrebbe definire il prepensionamento del tipografo? Cosa diremo l'anno prossimo ai tipografi o ai giornalisti, nei confronti dei quali abbiamo sostenuto che per risolvere il problema dell'editoria dovevano andare in pensione? Anche questi infatti, si trovano in una situazione privilegiata; ma possiamo dirgli che defalchiamo la loro pensione di un 40 per cento, dato che si trovano in una situazione privilegiata che noi abbiamo approvato per legge? Provate a spiegare ad uno di loro che è giusto questo provvedimento; oppure, provate a spiegare che nel pubblico impiego si dovrebbero avere delle indennità operative anche se non sono mai state previste. Infatti, ad esempio, un autista del Ministero — certamente non quello del Sottosegretario o del Ministro — che accumula ore di lavoro straordinario in quanto attende per ore ed ore il termine di riunioni, oppure aspetta per ore ed ore la signora che fa acquisti fuori dall'orario di lavoro, avrà forse alcuni privilegi, ma certamente non ha indennità operative. Quanti sono nell'ambito del pubblico impiego coloro che dovrebbero avere queste indennità? Che perequazione dovrebbero avere? Non avevano perequazioni nel 1975 e non le hanno neanche oggi; questo ha creato una situazione di vera sperequazione.

Avrei potuto accettare questa situazione se queste indennità operative fossero state almeno accompagnate da un ritorno nei limiti degli organici fissati dalla legge, invece siamo fuori da detti limiti. Il fatto che rimaniamo fuori dai limiti degli organici sta a dimostrare che ci troviamo di fronte ad una politica che tollera simili cose anche se non dovrebbe farlo, perchè non è nell'interesse delle Forze armate una politica di casta militare che, in maniera corporativa, si avvale di particolari pressioni, forse giustificabili, anche se non in misura maggiore di quelle di altri settori della pubblica amministrazione.

È innegabile che debba esserci un'indennità per il sottufficiale che lavora in certe circostanze ed è giusto che egli la richieda. Molti sergenti lavorano presso basi navali in condizioni disagiate e si battono per ottenere l'indennità. Quella stessa indennità, però, spetta anche al sergente che si è sistemato a Roma, che fa orario di ufficio e che, grazie a questo provvedimento tanto perfetto, farà anche degli straordinari.

Non mi sembra che, in una situazione economicamente difficile, si sia operato con il rigore dovuto. Si sarebbe dovuto provvedere a rivedere le retribuzioni, a riportare le indennità di base nell'ambito della busta paga, a definire le indennità operative e, contemporaneamente, a riportare gli organici entro i limiti fissati dalla legge. Tali operazioni di rigore non sono state effettuate con questo provvedimento che appare ingiusto, non rigoroso ed economicamente mal calcolato. Quali saranno, in queste condizioni, le indennità pensionabili? Ho a disposizione alcune cifre su questo argomento che non corrispondono minimamente — e lo sappiamo tutti benissimo — a

quelle elencate nel provvedimento. Vi sono degli automatismi che entrano in funzione con l'entrata in vigore di questo provvedimento, ma dal punto di vista della controllabilità della spesa pubblica il provvedimento stesso mi sembra in contrasto con quanto noi tutti sosteniamo.

Il mio Gruppo ha voluto assumere una posizione di opposizione perchè riteniamo che, in un Paese come il nostro, altre spese debbano essere privilegiate rispetto a quelle militari. La nostra opposizione riguarda in particolare gli investimenti in nuovi sistemi d'arma, ma non vogliamo punire i lavoratori delle Forze armate e soprattutto quelli che svolgono compiti realmente funzionali ed operativi.

Mi sia consentito dire che, dal punto di vista della gestione della spesa del personale militare, la Corte dei conti ha fatto dei gravi rilievi, anche se quello della difesa non è il solo Ministero sottoposto ad un controllo particolarmente minuzioso da parte della Corte stessa. Ci sono molti aspetti per cui la spesa in generale in Italia è spesso fuori dalla legge, o *extra legem*, ma — questa volta — la Corte ha fatto alcuni rilievi che riguardano soltanto il sistema di spesa del Ministero della difesa.

Il punto fondamentale non riguarda strettamente il personale, per il quale non abbiamo mai avuto risposte, ma l'utilizzazione indebita delle spese correnti destinate al personale per finanziare i sistemi d'arma e quindi « perforare » quei preventivi già stabiliti dal decreto, aggirando, di conseguenza, la legge generale di contabilità dello Stato. Su questa denuncia della Corte dei conti noi, ripeto, non abbiamo ancora avuto risposta; infatti, il Ministero della difesa è l'unico ministero in assoluto cui è stato consentito, con questo atteggiamento truffaldino, di aggirare i vari preventivi di bilancio finora approvati dal Parlamento. Onorevoli senatori comunisti, democristiani, ed anche voi, colleghi, che provenite dalle Forze armate, ritenete che questa situazione sia tollerabile? Siamo parlamentari e questa situazione non può essere in ogni caso tollerabile. In proposito potreste dire: non c'è connessione. Invece, una connessione vi è, perchè questo è comunque un disegno di legge che aumenta gli stanziamenti di parte corrente del Ministero della difesa e, quindi, si inserisce in quell'« andazzo » amministrativo estremamente preoccupante che non è assolutamente eccezionale nei ministeri italiani. Certo, inevitabilmente prima o poi succederà che il Ministero dei trasporti dirà: ma se lo fa il Ministero della difesa, perchè non lo posso fare io che devo finanziare le ferrovie? Anche lui, quindi, ricorrerà agli stessi marchingegni usati dal Ministero della difesa ed userà i soldi destinati ai ferrovieri per finanziare qualche linea ferrata. In questo modo, si cadrà nella più totale ingovernabilità ed incontrollabilità della spesa pubblica.

Noi qui stiamo costituendo un precedente che, forse, sarà usato per questioni sacrosante; ma se tali sono i sistemi d'arma, consentirete che la costruzione di un tratto di ferrovia, il credito agrario o il sostegno alle nostre esportazioni costituiscano argomenti per lo meno altrettanto sacrosanti.

Forse che questi problemi non hanno attinenza con ciò che oggi stiamo discutendo? Io vi dico che hanno una attinenza diretta, perchè, nel momento in cui aumentano gli stanziamenti di parte corrente del Ministero della difesa, io ho, come parlamentare, il diritto e il dovere di chiedere al Ministro della difesa e al Governo di rientrare nella legalità e di non consentire più che dal prossimo anno la Corte dei conti possa sollevare rilievi tanto vergognosi a carico di questo Ministero e tanto preoccupanti per la governabilità della nostra spesa pubblica e per il rispetto — per quello che oggi si può ancora rispettare — della nostra legge generale di contabilità dello Stato.

P R E S I D E N T E . Se i colleghi lo consentono, vorrei chiarire una questione di carattere regolamentare che è stata qui sollevata.

La decisione di assegnare un disegno di legge all'esame di una Commissione in sede redigente spetta al Presidente del Senato. Per la verità, devo dire che la prassi finora seguita è che quando un disegno di legge di non eccezionale portata giunge al Se-

nato in seconda lettura, molto spesso sono le stesse Commissioni che ne chiedono la sede deliberante; in questo caso, il Presidente del Senato non ha ritenuto, evidentemente, che questo provvedimento si potesse approvare in sede deliberante, data l'entità della spesa, e lo ha assegnato alla nostra Commissione in sede redigente. Il che significa che l'*iter* del disegno di legge non si esaurirà in Commissione, ma proseguirà in Aula ove ogni senatore avrà la possibilità di esprimere la sua opinione con la dichiarazione di voto e con il voto finale. Quindi, anche i Gruppi non rappresentati in Commissione potranno esprimere e manifestare il loro dissenso sia con dichiarazioni di voto che con il voto.

Mi sembra che, da questo punto di vista, la possibilità per il Gruppo radicale di manifestare apertamente e di far risultare di fronte all'opinione pubblica la propria opposizione resti pienamente salvaguardata.

D'altronde, se l'opposizione alla sede redigente trovasse un vasto consenso nell'ambito dei Gruppi rappresentati in questa Commissione, sarebbe sempre possibile restituire il disegno di legge al suo *iter* normale. Ma, evidentemente, questa esigenza non è avvertita dai Gruppi qui presenti. Mi pare, quindi, che non vi sia stata nessuna violazione del Regolamento, ma una sua applicazione corretta.

Del resto, mi rendo conto che vi è un problema che deriva dalla esiguità di un Gruppo che non riesce a seguire ogni lavoro; ma in questo caso non vi è altro rimedio che aumentare il numero dei senatori del suo Gruppo, senatore Spadaccia, perchè, mi consentirà, non si può pensare che i lavori del Senato nella loro complessità, cioè i lavori di Commissione e di Aula, possano essere condizionati da un problema di questo genere.

S P A D A C C I A . È strano che si faccia sempre più ricorso alle sedi redigenti e deliberanti per quei provvedimenti sui quali l'unica opposizione è la nostra, cioè, in pratica, rappresentata da un solo senatore: io o il collega Stanzani Ghedini, a seconda dei casi.

P R E S I D E N T E . Volevo solo farle notare che questo disegno di legge avrebbe anche potuto essere assegnato alla Commissione in sede deliberante, e ciò avrebbe messo il Gruppo radicale nelle condizioni di non far risultare con il voto la sua opposizione.

S P A D A C C I A . Ma cosa sarebbe cambiato se oggi avessimo esaminato il provvedimento in sede referente e domani fossimo passati a discuterlo in Aula?

P R E S I D E N T E . Questo, comunque, attiene ai poteri del Presidente del Senato. Io voglio farle solo osservare che tra le varie strade possibili ve ne era una che avrebbe tolto al Gruppo radicale la possibilità di esprimere completamente il suo dissenso, perchè, se il disegno di legge fosse stato assegnato in sede deliberante, il Gruppo radicale sarebbe potuto intervenire nel dibattito, ma non avrebbe potuto manifestare il suo dissenso con un voto.

S P A D A C C I A . In quel caso avremmo avuto gli stessi poteri esercitabili in Aula, escluso il voto.

P R E S I D E N T E . Appunto, senza il voto. Mi pare evidente che la Presidenza del Senato abbia voluto, invece, mettere il Gruppo radicale nelle condizioni di esprimersi anche in Aula con il voto, e quindi di manifestare in maniera completa il proprio dissenso.

Ma vorrei ora invitare i commissari a riflettere su un'altra questione.

È stata preannunciata alla Presidenza la presentazione di due ordini del giorno: il primo del senatore Signori ed altri ed il secondo del relatore Oriana, ora rientrato in Commissione.

Ebbene, conoscendo sommariamente il contenuto dei due ordini del giorno, mi permetto di invitare i proponenti del primo a riflettere sulla sua opportunità perchè, come certamente ricorderete, tempo addietro il Presidente Fanfani ha fatto pervenire a noi tutti una lettera nella quale si invitavano i parlamentari a non presentare inter-

pellanze ed interrogazioni (in verità in quell'occasione si faceva riferimento a questi due strumenti parlamentari) tendenti a sollecitare provvedimenti di legge da parte del Governo. Ora, poichè l'iniziativa legislativa spetta sia al Governo che ai singoli membri del Parlamento, se un parlamentare ritiene che si debba presentare un certo provvedimento, può apparire discutibile, a mio parere, che inviti il Governo a farlo invece di assumersene direttamente l'onere. Sotto questo profilo, quindi, ritengo che sussistano dubbi circa l'opportunità di presentare ordini del giorno con i quali si invita il Governo ad assumere iniziative legislative.

Anche più discutibile mi sembrerebbe il fatto che una Commissione, nel momento in cui esamina un disegno di legge ed ha la possibilità di emendarlo, decidesse di non farlo invitando però il Governo ad apportare, con future iniziative, modifiche al provvedimento stesso. Pur non pretendendo di essere nel giusto, desidero invitare i colleghi a riflettere su queste mie considerazioni.

Per quanto concerne in particolare l'ordine del giorno del relatore Oriana, esso è volto ad impegnare il Governo ad una corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 23 del disegno di legge recependo, in sostanza, le preoccupazioni espresse nel proprio parere dalla Commissione affari costituzionali; sarebbe opportuno, a mio avviso, stabilire innanzitutto se tale problema sia risolvibile attraverso la presentazione di un ordine del giorno, o se invece la questione non sia di un rilievo tale da rendere necessaria una stesura più chiara del testo del provvedimento in esame.

Presidenza
del Vice Presidente GIUST

S I G N O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento, che giunge al termine del suo *iter* dopo il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento e che è stato sollecitato dallo stesso personale militare.

Con questo provvedimento non si esauriscono certamente tutti i motivi che ne hanno consigliato la presentazione e l'approvazione. Tuttavia, mi sembra che esso costituisca un passo avanti nel senso di un giusto riconoscimento della condizione peculiare del personale militare e della attenuazione di disparità tuttora persistenti anche in ordine al trattamento di quiescenza di tale personale.

A tale ultimo problema fa riferimento l'ordine del giorno che presenterò unitamente ad alcuni colleghi di altri Gruppi parlamentari, nel quale si fa presente l'esigenza di attenuare ingiustificate differenze nel trattamento di quiescenza del personale militare mediante un correttivo al disposto dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che estenda il beneficio della pensionabilità delle indennità operative anche al personale militare che ne è rimasto escluso perchè collocato in quiescenza prima della data del 13 luglio 1980, prevista dal citato articolo. Si invita, pertanto, il Governo ad utilizzare, a tale scopo, il lavoro del gruppo ristretto per la revisione delle pensioni militari, operante in seno alla Commissione interministeriale costituita presso il Ministero della funzione pubblica per la revisione del sistema pensionistico, presentando al Parlamento, con procedura d'urgenza, uno stralcio della riforma pensionistica.

Vorrei solo aggiungere, riferendomi ad alcune osservazioni del Presidente circa la presentazione di ordini del giorno, che il parlamentare, anzichè assumere direttamente una iniziativa legislativa, può, secondo le proprie valutazioni, sollecitare una analoga iniziativa da parte del Governo in considerazione del fatto che il Governo, che ha migliori strumenti conoscitivi, possa più facilmente risolvere i problemi che si pongono in sede di proposizione di nuove norme di legge.

T O L O M E L L I . Signor Presidente onorevoli colleghi, è al nostro esame un provvedimento che ha avuto un *iter* lungo e piuttosto travagliato Ritengo, pertanto, che sia opportuno ripercorrerne il cammino per

chiarire meglio le motivazioni dell'astensione del mio Gruppo

Si parte, certamente, da un punto fermo, cioè che le indennità operative per il personale militare sono effettivamente ferme dal 1976, se si escludono alcuni parziali ritocchi apportati nel 1980. Riconosciamo, pertanto, al personale militare il diritto di vedere rivalutate tali indennità.

E lo riconosciamo sia rispetto alla ricorrente discussione che nasce quando si tratta di misure di questo genere, sia in ordine allo *status* militare, sia, in rapporto a quello che può esservi ricondotto, in ordine al pubblico impiego. Quindi, a nostro avviso, l'iniziativa è perfettamente sostenibile e compatibile.

Questa nostra considerazione parte anche da un discorso più generale che, del resto, abbiamo avuto modo di svolgere in più circostanze, a cominciare dallo stesso dibattito sul bilancio della Difesa, quando riaffermammo l'esigenza, in questo quadro di stanziamenti, di prestare maggior attenzione a questo problema del personale. Un adeguato discorso di confronto fra lo *status* del personale militare e quello del pubblico impiego penso che non possa essere limitato ad alcuni accenni fugaci, come è stato qui fatto dal rappresentante del Gruppo radicale. Il problema è molto più complesso ed allora, chiarezza per chiarezza, bisogna avere anche il coraggio di dire: allineiamo questo trattamento a quello dell'amministrazione civile. Ma nessuno osa arrivare a tale punto, perchè nessuno può negare la peculiarità di questo perso nale. Noi non abbiamo, quindi, complessi di sorta su questo terreno e riteniamo in sè il provvedimento una proposta giusta, in quanto queste indennità dovevano essere riviste, alla luce anche di certe esperienze che hanno dimostrato l'incongruenza di non avervi apportato per tempo il dovuto aggiornamento Di questo ci siamo accorti, per esempio, a seguito delle agitazioni dei controllori di volo conclusesi con la fuga di personale militare qualificato — ma, sotto questo profilo, non giustamente riconosciuto dalle Forze armate — verso il lavoro civile. Certo, noi siamo per il massimo rigore, ma riteniamo anche opportuno guardare la realtà per quella che è, per poterla affrontare con quella coerenza che si impone, soprattutto, ad una forza che non si arresta di fronte a discorsi settoriali, ma tende ad affrontare problemi come questo nell'ambito di una visione ben più complessiva, come abbiamo fatto anche nel nostro recente Congresso di Milano.

Detto questo, non possiamo prescindere dal modo in cui questo disegno di legge ha preso forma e sta per essere varato. E qui troviamo alcuni limiti, a nostro avviso assai palpabili ed evidenti.

Innanzitutto, l'*iter* di questo provvedimento non necessariamente doveva essere così lungo e tanto meno così tortuoso. I colleghi ricorderanno come di questo disegno di legge si sia incominciato a discutere sin dal 1981; se ne parlava addirittura come di un provvedimento di rapida attuazione dopo quello parziale del 1980. Ricordo che il Ministro addirittura lo annunciò qui in Commissione come un provvedimento già elaborato e ritornato per il concerto agli altri ministeri; all'inizio del 1982, poi, esso venne addirittura dato per definito dal Consiglio dei ministri, mentre invece sia la Camera dei deputati che il Senato non ne conoscevano il contenuto. Vi è quindi un modo di procedere, a cui questo provvedimento non fa eccezione, che noi critichiamo e che emerge in modo evidente. Noi chiediamo che si faccia tutto il possibile per liquidare questa procedura che, in gergo popolare, potrebbe essere definita « vender la pelle dell'orso prima di averlo catturato ». È inevitabile poi che questo modo di procedere solleciti attese ed interessi che non vengono soddisfatti e determini pressioni anche nei confronti di singoli parlamentari, portando spesso ad affrontare l'*iter* di un provvedimento legislativo in condizioni e in termini profondamente in contrasto con quella tranquillità e serenità di impegno che un disegno di legge abbastanza complesso come quello al nostro esame dovrebbe richiedere.

Questo è un primo elemento di tensione che si è determinato già da un anno a questa parte. Tutti voi ricorderete che, nel momento stesso in cui si dava per scontato che il provvedimento al nostro esame avrebbe avu-

to un *iter* di facile realizzazione, si ritardava a presentarlo al Parlamento e, una volta presentato, si sollevavano tutta una serie di remore e di dubbi che non permettevano di discuterlo con quella tranquillità e serenità cui facevo riferimento poc'anzi.

Una volta finalmente giunto in discussione alla Camera dei deputati, il primo impatto con i parlamentari tradiva però la preventiva presentazione che ne era stata fatta, di un provvedimento appunto di facile assimilazione, teso a raccogliere un vasto consenso. I parlamentari si sono invece trovati di fronte, fin dai primi mesi del 1982, ad un provvedimento legislativo molto confuso e contraddittorio al suo interno, con la presenza di notevoli sperequazioni Si determinava così una linea di condotta veramente contraddittoria, per cui il disegno di legge veniva bloccato prima in Commissione e poi dalla stessa veniva trasferito all'Assemblea per essere rinviato di nuovo in Commissione.

Dopo un'attenta riflessione presentammo allora la nostra proposta: eravamo, infatti, convinti che sussistesse una contraddizione di fondo in quanto, mentre si annunciava la presentazione di un disegno di legge, non si era però risolto il problema della sua copertura finanziaria.

Naturalmente, chiedemmo dei chiarimenti in proposito ma ci fu assicurato che non esistevano problemi; nell'ultima fase del dibattito, invece, i nostri dubbi e le nostre perplessità trovarono una puntuale conferma

Poichè un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento avrebbe determinato ancora amarezze, frustrazioni ed attese per il personale militare, consapevole, come lo eravamo anche noi del resto, che il proprio trattamento economico fosse inferiore a quello riservato ad altri settori del pubblico impiego, presentammo — ripeto — una nostra proposta che oserei definire non solo legittima, ma anche piena di buon senso. Il nostro Gruppo, infatti, suggerì di concedere, per prima cosa, un acconto al personale delle Forze armate in modo da lavorare poi attorno alla normativa con la calma e la serenità necessarie per correggerne quelle storture di cui, purtroppo, ci si accorge solo in seguito, sotto l'incalzare delle critiche. Ma non ci limitammo a questo: prevedendo e cercando di prevenire gli attacchi che, di certo, sarebbero venuti da altri settori dell'impiego statale, suggerimmo di tener conto dei risultati dell'incontro tra Governo e sindacati sul pubblico impiego, da un lato, e del discorso aperto con le rappresentanze della Guardia di finanza, dei Carabinieri e della Pubblica sicurezza dall'altro.

Sono del parere che quanto da noi proposto non contrastasse con la linea di fondo della maggioranza e del Governo e che, inoltre, avesse il merito di rispondere all'attesa sempre più esasperata degli appartenenti alle Forze armate e che, infine, soddisfacesse l'esigenza di una sistematizzazione del provvedimento di legge, la cui opportunità era da più parti riconosciuta.

Ma questa nostra proposta è stata respinta e si e continuato a procedere nel modo contorto o contraddittorio cui prima facevo riferimento: si è passati dalla discussione in Commissione all'Aula e da questa, nuovamente, in Commissione, aprendo spazi all'ostruzionismo di chi, come i radicali, nutriva nei confronti del disegno di legge remore profonde e creando quindi le condizioni per una manovra pericolosa e pesante cui, solo a fatica, si è potuto porre fine.

A questo risultato abbiamo contribuito anche noi, come vi ha contribuito il comportamento del Presidente della Commissione difesa della Camera che — sia detto tra parentesi — ha così dimostrato quanto ingiustificate fossero le preoccupazioni espresse al momento della sua elezione da vari settori dello schieramento politico: questo riconferma, anche a livello istituzionale, l'efficacia del metodo della rappresentatività che si pone a garanzia del funzionamento delle istituzioni.

Non vanno però ignorate l'incertezza e la contraddittorietà della condotta del Governo. Infatti solo in seguito, lo ripeto, è emerso che effettivamente mancava al provvedimento la copertura finanziaria, come noi avevamo rilevato da tempo. La prova lampante — possiamo rileggere i resoconti del dibattito svoltosi alla Camera per averne

conferma — si è avuta in occasione della presentazione di un emendamento del Governo che tagliava la spesa e ridimensionava il finanziamento annunciato, suscitando così perplessità a causa delle contraddizioni che venivano a determinarsi all'interno del provvedimento L'emendamento governativo prevedeva che la normativa entrasse in vigore al momento della sua approvazione quando, invece, l'impegno iniziale era quello di rendere operante il disegno di legge fin dal 1982. Non solo ciò non è avvenuto, ma il Governo pone ora limitazioni agli aggiornamenti delle indennità, facendo perdere — ecco un altro elemento presente nell'emendamento governativo — un anno di diritti al personale in servizio anche agli effetti pensionistici.

In conclusione questo personale che già era, per così dire, « sul filo » e si trovava in spasimante attesa, si è visto vibrare questo nuovo colpo. Per fortuna, nel corso della discussione queste posizioni, sia per l'atteggiamento assunto da noi sia per la disponibilità dimostrata da altri Gruppi, sono state modificate in modo percettibile

Il disegno di legge avrà efficacia retroattiva a partire dal gennaio 1983 e gli effetti pensionistici avranno, a loro volta. decorso dal 1° gennaio 1982: questo costituisce, a mio avviso, un sostanziale mutamento apportato al disegno di legge. Inoltre, anche in virtù dei nostri emendamenti, si è pervenuti ad una migliore equiparazione dei riconoscimenti per le varie categorie degli aventi diritto, determinando così un maggiore equilibrio nei trattamenti tra gli appartenenti alle varie Forze armate e attenuando, quindi, quel divario la cui esistenza avevamo denunciato fin dall'inizio.

Ritenevamo, infatti, che all'Aviazione fossero stati riconosciuti diritti che non erano ugualmente riconosciuti nè all'Esercito nè alla Marina. Ora, invece, come ha ricordato il relatore si è pervenuti, in una certa misura, ad una perequazione con l'Esercito e con la Marina anche se l'Esercito, che già si trovava in condizioni di svantaggio rispetto alle altre due Armi, continua a rimanere in una posizione di squilibrio.

Questo elemento che permane nel provvedimento rischia di suscitare tra il personale delle varie Armi tensioni che a nostro parere bisognerà trovare il modo di superare

Non ci interessa lo strumento procedurale attraverso cui si potrà pervenire a questo risultato: possono essere presentati ordini del giorno o si possono utilizzare altri strumenti parlamentari, ma occorre che sia superato questo scoglio perchè il disegno di legge non subisca contraccolpi.

Ho voluto fare questa cronistoria del provvedimento all'esame non certo per il gusto di farne rivivere l'*iter* travagliato, ma perchè serve a spiegare le motivazioni del nostro voto di astensione, determinato da una parte dal nostro atteggiamento critico verso una condotta che ha imposto l'approvazione di una normativa contenente elementi confusionali, e dall'altra dal nostro apprezzamento per le sensibili modifiche apportate che hanno fatto registrare notevoli miglioramenti. E ancora altri miglioramenti potremo ottenere se riusciremo a realizzare una equiparazione nei rapporti tra l'Esercito e le altre due Armi e, all'interno dello stesso Esercito, tra particolari categorie come quelle dei paracadutisti e degli alpini.

Il provvedimento di legge, nonostante le sue lacune, costituisce un atto lungamente atteso dal personale militare e si pone come elemento di freno all'amarezza e alla frustrazione che si erano determinate. Pertanto, siamo dell'avviso che esso debba essere approvato il più presto possibile. Riteniamo, in definitiva, di essere stati coerenti e stiamo per chiudere questa partita nella piena correttezza e nel rispetto del Regolamento, tenendo conto dei pareri delle Commissioni consultate. Nello stesso tempo, però, sollecitiamo un lavoro teso a migliorare l'assetto del provvedimento. Ci si potrebbe obiettare, a questo riguardo per il fatto che nel momento stesso in cui stiamo per varare una legge pensiamo già a modificarla, ma dobbiamo tener conto della realtà oggettiva che abbiamo di fronte, al di là dei rilievi fortemente critici che facciamo al provvedimento. Infatti, il prossimo anno si potrebbero verificare eventi estremamente significativi che non so fino a che pun-

to potranno essere ignorati, come ad esempio l'accordo tra Governo e sindacati sul pubblico impiego. Mi auguro che i problemi non siano della dimensione cui faceva riferimento il senatore Spadaccia, e credo che non lo saranno perchè, pur essendo state sollevate alcune perplessità al riguardo, una volta fornite le adeguate illustrazioni, le perplessità stesse sono state superate.

Successivamente si potrà avere una definizione della questione delle operative per quanto riguarda i Carabinieri, la Guardia di finanza e la Pubblica sicurezza. Mi auguro che anche in questo campo i problemi vengano risolti in modo da non determinare scompensi e tanto meno rincorse; l'esperienza ci insegna quanto sia laboriosa e difficile un'operazione di riequilibrio e di coordinamento. Anche questo è un punto di riferimento oggettivo dal quale difficilmente si può prescindere.

Abbiamo già la legge di avanzamento dei sottufficiali; successivamente disporremo anche dei lineamenti del provvedimento per l'avanzamento degli ufficiali, il quale non potrà prescindere da istanze maturate nel corso di questo dibattito circa un ridimensionamento del quadro militare medio-massimo. Anche questo comporterà una modifica del quadro oggettivo, per cui la richiesta che noi prospettiamo non è collocata fuori dalla realtà, ma trova anzi delle condizioni oggettive che consentono le correzioni di quelle storture che abbiamo denunciato e che continuano ad esistere nell'ambito della normativa. In questo modo si potrà arrivare ad una definizione più precisa delle risorse che concretamente si possono mettere a disposizione delle operative nell'arco di un triennio, definizione che sarà indubbiamente un fatto molto positivo.

La legge n. 186 del 1976 prevede gli aventi diritto all'indennità operativa e, quindi, il quadro complessivo entro il quale ci si deve muovere. Noi auspichiamo che prima che questo disegno di legge sia reso esecutivo vengano consultate le competenti Commissioni della Camera e del Senato affinchè non accada, come è avvenuto in passato, che queste stesse Commssioni debbano prendere atto di un decreto-legge già emanato. Se si vuole veramente rendere efficace il provvedimento ed evitare tensioni si devono coinvolgere le rappresentanze. Una critica che facciamo a questo riguardo consiste nel fatto che all'organo di rappresentanza, il COCER, non sono state offerte tutte le condizioni necessarie per esprimere un parere e per dargli modo di recepire dalla viva voce del personale militare le opinioni e le proposte che indubbiamente, se liberamente esposte, avrebbero dato al Governo la possibilità di varare un provvedimento meno contraddittorio e soprattutto meno confuso per quanto riguarda la parte normativa.

Questi sono i motivi per cui da un lato dichiariamo il nostro voto di astensione, e dall'altro sottolineiamo le nostre sollecitazioni affinchè questo provvedimento, nel momento stesso in cui entrerà in vigore, valga non a conservare talune contraddizioni, ma a facilitarne il superamento riscuotendo così il più largo e pieno consenso del personale militare.

L A V A L L E . Vorrei fare solamente due domande: prima di tutto, vorrei alcune delucidazioni sul fatto che nella relazione è previsto, nel corso di 24 anni, un aumento progressivo dell'indennità dell'80 per cento.

O R I A N A , *relatore alla Commissione.* Si tratta di una rivalutazione.

L A V A L L E . La seconda domanda riguarda l'esatta portata dell'articolo 23 che dice, al secondo comma: « Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982 ». Si deve calcolare quale entità avrebbero avuto gli incrementi di reddito delle persone interessate nel 1982, ove questo disegno di legge fosse stato già in vigore a quell'epoca, e perciò su questa base si devono calcolare le pensioni? Oppure all'articolo 23 può essere riconosciuto un altro e più esteso significato? Vorrei sapere a quale precisa interpretazione è commisurata la copertura finanziaria del disegno di legge. Pe-

raltro mi sembra che una interpretazione estensiva dell'articolo 23 sarebbe in contrasto con gli intendimenti del legislatore

G A T T I . È già stato detto dal senatore Tolomelli che il provvedimento tende a sanare il deterioramente economico che hanno subito le indennità operative a seguito dell'inflazione. Voglio però insistere su un dato quando abbiamo discusso il bilancio abbiamo giustamente sostenuto che venissero più adeguatamente considerate le condizioni economiche, operative, di disagio e di rischio dei militari, in modo particolare per quanto riguarda certi reparti. Abbiamo già espresso la nostra opinione sul disegno di legge in esame, soprattutto per quanto riguarda la rivalutazione delle indennità operative, ma colgo quest'occasione per richiamare l'attenzione del Governo e delle forze della maggioranza sulla necessità di giungere ad una sua rapida conclusione; successivamente, anche attraverso nuovi disegni di legge, potremo arrivare ad una disciplina più organica che tenga nel dovuto conto, in misura diversa e più esplicativa rispetto alla proposta fatta ora, le differenze funzionali dei diversi settori delle Forze armate. Trovo infatti ancora in questo disegno di legge alcuni limiti che vanno considerati affinchè l'indennità operativa venga veramente corrisposta per compiti operativi e di rischio. Sento la necessità di ribadire quest'ultimo punto perchè se si esce da tale regola — e questo è quanto voglio mettere in risalto — tutto il disegno di legge rischia di diventare un mero adeguamento di carattere economico degli stipendi, il che avrebbe natura surrettizia.

La peculiarità del servizio militare deve essere riconosciuta rispetto ad altri settori del pubblico impiego anche sul piano del trattamento economico e salariale, naturalmente senza cercare di trovare, ripeto, strade di carattere surrettizio. Su questa base insisto sul fatto che gli organici delle Forze armate devono rientrare nei limiti stabiliti per evitare che l'indennità operativa venga erogata in misura superiore a quanto stabilito da questa norma. A me sembra che questo provvedimento cerchi di sanare la situazione attuale ma, nonostante questo, ribadisco che è necessaria una proposta più organica da parte del Governo e che su questo argomento deve ritornare il Parlamento affinchè si ponga ordine ad uno stato di cose ancora oggi non ben definito Sono intervenuto, soprattutto, per evidenziare la necessità di mettere ordine, in misura più adeguata, nella materia. Infatti, anche se siamo arrivati ad una rivalutazione delle indennità operative, rimangono ancora alcuni punti poco chiari per quanto concerne i compiti funzionali, mentre è proprio in base ad essi che la indennità operativa deve essere corrisposta.

F I N E S T R A . Signor Presidente, a mio giudizio, per valutare la validità del disegno di legge in discussione è indispensabile tenere presente il contenuto dell'articolo 1, laddove si parla di peculiarità dei doveri cui compete un peculiare trattamento. Su questo penso che dovremmo essere tutti d'accordo.

In primo luogo desidero fare alcune brevi considerazioni sulla relazione, in particolare per quanto riguarda le retribuzioni del personale militare. Mi sembra che a tale proposito il senatore De Zan abbia detto che esse si articolano in trattamento di base e trattamento accessorio, ed è appunto del trattamento accessorio che le indennità fanno parte. Ora credo sia utile ricordare, come ha già fatto il senatore Tolomelli, che per quanto si riferisce al trattamento di base la legge 382 del 1975 estese ai militari la procedura della contrattazione, procedura che doveva essere identica a quella del pubblico impiego. Sono convinto che il malessere, il risentimento e la frustrazione delle Forze armate siano nati proprio dalla citata legge n. 382 perchè, mentre il pubblico impiego si serve anche del sindacato per avere forza nelle trattative, i militari non possono svolgere alcuna contrattazione, costretti come sono nei limiti imposti dalla disciplina e dal senso del dovere. È noto altresì che tale procedura, dal 1976 al 1978, è rimasta lettera morta e che non c'è stata contrattazione per nessuno, tanto è vero che si è fatto ricorso a provvedimenti di anticipo forfettari, cercando di tamponare una

situazione divenuta precaria; successivamente l'istituzione del livello retributivo funzionale ha finito, ancora una volta, per penalizzare alcuni settori militari. Più volte, anche in questa sede, abbiamo parlato delle retribuzioni e, notando come i militari percepissero stipendi da fame, ci siamo preoccupati del malessere che ciò procurava.

Il quadro retributivo, così sintetizzato, mette in luce ingiustizie e sperequazioni dell'attuale normativa, che a mio parere, ma anche a parere della maggioranza e del Governo, deve avere un correttivo anche dal punto di vista economico; tale obiettivo è stato raggiunto, anche se in ritardo, con l'adeguamento delle indennità operative. Non c'è stato nessuno scandalo, come invece sostengono i radicali, ma un doveroso adeguamento del livello economico dei militari che, se paragonato a quello di altri settori del pubblico impiego, risulta inadeguato.

L'indennità operativa non è un privilegio, ma un indennizzo legittimo per una categoria che compie con serietà e responsabilità il proprio dovere. Sono anni che i militari attendono l'aggiornamento di tale indennizzo, ed ora con questo disegno di legge finalmente si mette in moto un meccanismo economico in base al quale le indennità operative vengono rapportate al costo attuale della vita.

Non possiamo dimenticare, d'altra parte, che il provvedimento in discussione presenta anche carenze e gravi lacune in quanto ancora sussistono squilibri di trattamento tra gli appartenenti alle diverse Forze armate, perchè da un lato le indennità sono differenziate e non tutti ne beneficiano, e dall'altro la decorrenza degli arretrati è slittata in avanti: mentre si era sempre parlato di concedere l'adeguamento dell'indennità a partire dal primo gennaio del 1982, oggi invece si parla del primo gennaio 1983. Ma il motivo di più seria perplessità è incentrato sulla pensionabilità dell'indennità operativa; questo provvedimento, infatti, ripete la nota ingiustizia sancita dalle « pensioni d'annata » prevedendo dei beneficiati e degli esclusi. I militari in pensione, infatti, mi preme ricordarlo, non beneficieranno della pensionabilità dell'operativa, mentre godranno per intero il beneficio della pensionabilità dell'operativa, dal primo gennaio 1982, soltanto i militari in servizio a quella data.

Tra pensionati *post* e pensionati *ante* si determinerà così una sperequazione inammissibile e immorale, ancora più grave se si pensa che, ancora oggi, vi sono dei colonnelli, dei generali, dei maggiori, dei sottufficiali che percepiscono pensioni da fame e che non sono in grado neppure di mantenere i propri figlioli agli studi. Si vuole continuare a perpetrare una ingiustizia di questo genere? E si vuole, ancora una volta, punire i pensionati? Questo è assurdo, è l'assurdo di questo disegno di legge; ed io non posso credere che la Commissione e il Governo vogliano commettere questa ingiustizia.

Concludo affermando che, malgrado le sue carenze, il provvedimento resta un doveroso atto di riparazione nei confronti del personale militare sottoposto a doveri di responsabilità e di rischio. Gli appartenenti alle Forze armate, con l'approvazione di questo provvedimento, potranno svolgere il loro compito con riacquistata serenità e con maggiore dignità e prestigio, nell'esclusivo interesse della nazione. Il loro particolare *status* giuridico di carriera e di impiego nonchè la particolarità dei loro compiti meritano l'approvazione del disegno di legge in discussione, ed è in questo senso che esprimo il voto favorevole del Movimento sociale italiano.

F A L L U C C H I . Signor Presidente, cercherò di contenere i tempi del mio intervento per arrivare rapidamente alla conclusione, ma, nonostante la brillante relazione del senatore De Zan, sento il dovere di esprimere gravi perplessità su questo disegno di legge presentato proprio quando si cercano di introdurre nella spesa pubblica criteri di rigore e di austerità, anche se è vero che questo provvedimento doveva essere approvato molto tempo fa.

La stessa legge n. 187 del 5 maggio 1976 introducendo l'indennità operativa prevedeva che entro un triennio fosse presentata una relazione al Parlamento per addivenire all'aggiornamento dell'indennità operativa.

Non so se questa relazione sia stata mai presentata, almeno io non lo ricordo, ma anche se ciò fosse avvenuto, resta il fatto che dal 1976 ad oggi sono passati sette anni e che, pertanto, la misura delle indennità operative, fissate nel 1976, è stata completamente vanificata dall'inflazione di questi ultimi anni, al punto che il potere di acquisto dell'indennità si è ridotto quasi al 20 per cento. È giusto, perciò, che ci sia questo aggiornamento, ma se il disegno di legge in esame fosse stato presentato ed approvato prima non ci troveremmo ora a temere rincorse rivendicative da parte di altri dipendenti pubblici.

Le colpe di una situazione di questo genere vanno ricercate sia presso l'Esecutivo sia presso gli Stati maggiori che, per lungo tempo, non hanno trovato un accordo sulla misura delle indennità operative. Si è persa anche un'occasione per fare qualcosa di nuovo perchè, indipendentemente dalla variazione dei parametri, questo disegno di legge ripropone pari pari la legge n. 187; quindi, ripeto, è mancata una certa fantasia che facesse proporre al Parlamento qualcosa di nuovo e di veramente organico.

Devo dire che per certi aspetti condivido quello che diceva il collega Spadaccia. Su una cosa non sono d'accordo: quando si fa *tout court* l'equazione tra militari e dipendenti pubblici. Un'equazione di questo genere non può essere accettata da noi perchè, altrimenti, sviliremmo di significato e di contenuto la vita militare. Proprio in questa luce sarebbe stato forse opportuno, anche per evitare le critiche riguardo alle indennità operative, rivedere la struttura della vecchia indennità militare che, tutti ricorderete, attualmente viene data in misura simbolica ai militari.

Proprio in funzione di ciò, nell'articolo 1 di questo disegno di legge si parla di peculiarità dei doveri, di speciale stato giuridico, carriera e impiego, tutti contrassegnati dai requisiti di idoneità psicofisica e dalla permanente disponibilità. Queste sono le cose che configurano lo stato del militare e che non possono essere ripagate solo con le indennità operative

Pertanto sarebbe stato opportuno finalmente, in uno spirito di chiarezza, stabilire una volta per tutte la specificità della vita militare e del servizio militare, assegnando e stabilendo l'indennità corrispondente la quale, a sua volta, avrebbe potuto essere la base per una definizione delle indennità operative. Si sarebbero potute dare queste ultime a quelli che, effettivamente, sono impegnati in compiti operativi in cui vi è il rischio e la responsabilità dei mezzi. In realtà, questo disegno di legge si ripresenta come un compromesso disorganico e disarmonico.

Malgrado tutto ciò, non voglio dire che sono contrario al testo al nostro esame. Questo disegno di legge, come dicevo prima, non fa altro che commisurare le indennità operative alle erosioni dell'inflazione.

Non entro nel merito di altri aspetti del provvedimento, però condivido tutte le posizioni dei colleghi sui pensionati. In tali termini credo che l'ordine del giorno preannunciato — quello a firma Signori, Fallucchi, Tolomelli, De Zan, Finestra — sia giusto ed abbia una propria valenza in quanto qui non si tratta di farsi promotori di una nostra iniziativa parlamentare, come suggeriva il presidente Corallo poc'anzi, ma di rivolgere un invito all'Esecutivo, proprio tenendo conto che esiste in questo momento una speciale Commissione che si occupa di tali problemi, nell'ambito della quale vi è una Sottocommissione che si interessa della pensionistica militare. Quindi non si deve immediatamente proporre un qualcosa di nuovo da approvarsi, ma compiere un atto di doveroso riguardo verso questi organismi che stanno studiando la materia. Pertanto sottolineo il mio appoggio all'ordine del giorno del senatore Signori.

In conclusione, associandomi in questo a ciò che diceva il collega Tolomelli, anche se oggi approviamo questo disegno di legge così come è, auspico che si metta mano ad un'elaborazione veramente organica ed armonica che possa proiettarsi nel futuro senza operare distorsioni, commisurando esattamente il vero rischio e la vera responsabilità alla misura delle indennità operative,

tenendo da parte lo stato militare e configurando quindi una particolare indennità militare — che vorrei chiamare ancora così — che serva anche da incentivo per tutti coloro che vogliono adire la carriera militare.

D E Z A N . Signor Presidente, esprimo sempre una personale soddisfazione quando su provvedimenti di particolare rilievo si trova una larghissima, quasi unanime, base di incontro così come è avvenuto qui.

Certamente, come in modo vigoroso tutti hanno fatto, da ultimo il collega Fallucchi, avvertiamo, di fronte ad un disegno di legge su materie così delicate, l'assoluta necessità di porre ordine. La parola « organico » risuona nella nostra Commissione tutte le settimane, o quasi, il che vuol dire che c'è una volontà, una tendenza effettiva a muoversi in tale direzione da parte nostra. Pertanto, pur nell'approvazione sostanziale del disegno di legge, condivido le riserve che sono state espresse da tutti i colleghi su talune insufficienze del provvedimento, riserve che ci avrebbero indotto a presentare degli emendamenti se il tempo lo avesse consentito. Ma siamo responsabili e pertanto avvertiamo l'assoluta urgenza di arrivare ad un'approvazione rapida del disegno di legge stesso.

Le insufficienze rimangono, nonostante la lunga e, in questo caso, positiva rielaborazione che si è avuta alla Camera dei deputati. Gli squilibri che abbiamo avvertito, che qui sono stati denunciati e che toccano in modo particolare l'Esercito, evidentemente genereranno alcune conseguenze alle quali occorrerà porre riparo. Per tale motivo anch'io, insieme al senatore Signori e ad altri colleghi, sono presentatore dell'ordine del giorno, anche se mi rendo conto che è difficile evitare questi squilibri perché lo strumento militare è complesso, i corpi sono numerosi e ciascuno ha un suolo specialistico.

L'indennità operativa è prevista per particolari funzioni. Stabilire le priorità tra le diverse funzioni in base al grado di impegno e al rischio è difficile per qualunque legislatore, anche usando il massimo discernimento e la massima imparzialità.

Non voglio sottovalutare anche quanto ha detto il collega Spadaccia, ora non presente, anche se mi rendo conto che, nel clima di pressochè totale convergenza qui riscontrato, la sua è una voce di dissenso che — peraltro — ha precedenti nelle sue posizioni riguardanti la politica militare. Devo però dire che effettivamente i destinatari del disegno di legge sono ridotti. Non è vero che assistiamo — questo mi pare sia stato il nucleo dell'intervento del collega Spadaccia — ad una rivalutazione globale tale da squilibrare all'eccesso il rapporto « personale del pubblico impiego-personale militare ». Lo squilibrio vi è, ma non nei termini da lui denunciati. La riduzione delle fasce dei destinatari, il fatto che essi siano annualmente determinati con decreto ministeriale sottoposto per conoscenza al Parlamento mi pare offrano sufficienti garanzie che si agirà con dovuto rigore in materia.

Come ha precedentemente detto il senatore Fallucchi, i militari non sono dei privilegiati, anche se evidentemente la loro collocazione all'interno del pubblico impiego è assolutamente diversa da quella degli impiegati civili. Sappiamo benissimo che molti altri dovrebbero avere l'indennità operativa ed ho avuto molte volte occasione di dire, anche se non in modo ufficiale, che un'indennità operativa dovrebbe essere assegnata — per esempio — alla Guardia di finanza come indennità antirischio, perchè il rischio della Guardia di finanza e di appartenenti ad altri settori è « la tentazione », e tutti sappiamo che, a volte, si può cadere nella tentazione. Se noi stabilissimo dunque una indennità operativa compatibile con la tentazione non si riscontrerebbe la possibile e, purtroppo, verificabile corruzione che si manifesta attualmente e l'Amministrazione finanziaria sarebbe molto più efficiente; ma devo riconoscere che in genere stabilire indennità operative è molto difficile.

La considerazione espressa dal collega Spadaccia relativa ai rilievi della Corte dei conti mi sembra che non dovrebbe lasciarci indifferenti. Effettivamente è giusto che il Governo prenda in considerazione seria quei rilievi, e in questo senso mi sembra doveroso

rivolgere un invito formale al Governo, pregando il Sottosegretario di farsene interprete in modo che, anche in una diversa occasione, noi possiamo essere edotti sull'atteggiamento che al riguardo il Governo stesso assumerà formalmente.

Tutte le spese dello Stato devono essere trasparenti e sottolineo che deve essere richiesta la trasparenza assoluta, senza nessuna eccezione, per un settore particolarmente delicato come quello delle spese militari.

P R E S I D E N T E . Desidero avvertire la Commissione che, oltre il parere della 5ª Commissione, di cui è già stata data lettura, è pervenuto in questo momento il parere della Commissione affari costituzionali Ne do lettura:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Osserva peraltro che la formulazione dell'articolo 23, secondo comma, nella sua genericità, potrebbe dar luogo a gravi incertezze interpretative, risultando pertanto opportuna, in sede di esame di merito del provvedimento, un'adeguata specificazione della disposizione sopra menzionata.

La Commissione fa inoltre presente che la delicatezza della normativa in esame, con riferimento al settore del pubblico impiego, complessivamente considerato, avrebbe reso opportuno un esame della stessa da parte delle Commissioni congiunte affari costituzionali e difesa; pur non sollevando al riguardo formale questione di competenza, sottolinea comunque la necessità di rimediare ai rischi connessi all'elaborazione di provvedimenti di tipo settoriale, con conseguente vanificazione degli sforzi, fin qui perseguiti dal Parlamento, di una razionalizzazione della materia del pubblico impiego »

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Avverto che sono stati presentati due ordini del giorno.

Il primo è quello dei senatori Signori ed altri:

« La 4ª Commissione permanente del Senato.

premessa l'esigenza di attenuare le ingiustificate differenze nel trattamento di quiescenza del personale militare, con un correttivo al disposto dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312, volto ad estendere la pensionabilità delle indennità operative, anche con criteri di gradualità, a favore del personale militare che, pur avendo fruito delle indennità medesime, è rimasto escluso dal beneficio della pensionabilità, perchè collocato in quiescenza prima della data del 13 luglio 1980, prevista dal citato articolo,

invita il Governo:

a utilizzare, a tale scopo, il lavoro del Gruppo ristretto per la revisione delle pensioni militari, operante in seno alla Commissione interministeriale costituita presso il Ministro della funzione pubblica per la revisione del sistema pensionistico, presentando al Parlamento, con procedura d'urgenza, uno stralcio della riforma pensionistica »

(0/2188/1/4) SIGNORI, FALLUCCHI, TOLOMELLI DE ZAN, FINESTRA

Quest'ordine del giorno è stato gia illustrato dal senatore Signori nel corso del suo intervento.

Segue l'ordine del giorno del senatore Oriana:

« La 4ª Commissione permanente del Senato,

considerato che con il secondo comma dell'articolo 23 si è inteso non deludere l'attesa che era maturata subito dopo la presentazione del disegno di legge (22 dicembre 1981) nel personale prossimo al collocamento in pensione, impegna il Governo ad interpretare correttamente il comma predetto nel senso che esso si applichi al personale che ha lasciato il servizio dalla data del 1° gennaio 1982, riconoscendosi pertanto, in favore dello stesso, a decorrere dalle singole date di

pensionamento, gli effetti derivanti dalle nuove misure e dalla nuova meccanica di calcolo dell'indennità ».

(0/2188/2/4) ORIANA

Poichè l'ordine del giorno non è stato illustrato dal proponente, sostituito nella relazione introduttiva dal senatore De Zan, lo prego di farlo nella replica.

ORIANA, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, risponderò per punti alle domande che mi sono state poste ed illustrerò il mio ordine del giorno.

Una delle innovazioni migliorative del pagamento di questo tipo di indennità è l'aver suddiviso l'indennità in tre fasce graduate in relazione al numero degli anni di servizio. Un tempo queste fasce erano graduate in relazione a gradi o ad atti; attualmente, si è stabilito di graduarle nel tempo, come risulta, ad esempio, dalla tabella I.

Mi è stato chiesto di chiarire il significato dell'infelice frase della relazione in cui si afferma che si opera una valutazione nel tempo, in base all'80 per cento per 24 anni in servizio. Il significato di questa frase è chiarito da una nota della tabella I. Si sono scelte tre fasce, la prima che comprende coloro che hanno fino a 4 anni di servizio, la seconda coloro che ne hanno da 4 a 14, la terza coloro che ne hanno da 14 in poi. Tenuto conto del fatto che personale di qualità particolarmente pregevole potrebbe abbandonare il servizio accorgendosi di avere lo stesso massimo di trattamento di colui che ha più di 14 anni di servizio, si è apportato un correttivo.

Concordo che per rendere la questione più chiara sarebbe stato preferibile creare una quarta fascia: soltanto chi ha partecipato all'elaborazione di questa materia può comprendere la portata innovativa di questo meccanismo. Si sono presi in considerazione quattro sessenni di servizio, per un totale di 24 anni graduati nel tempo; si è così determinato un aumento del 20 per cento dopo sei anni di servizio, di un altro 20 per cento dopo 12 anni fino ad arrivare ad un aumento dell'80 per cento dopo 12 anni di servizio.

È evidente che ci si è serviti di un correttivo meccanico inserito in una suddivisione in tre fasce e questa è, a mio avviso, l'esatta interpretazione del meccanismo innovativo per quanto riguarda questa materia.

Passando ora ad illustrare il mio ordine del giorno, risponderò alle domande che mi sono state poste circa l'articolo 23 del disegno di legge.

Alcuni che hanno seguito con particolare attenzione il problema in esame hanno dedotto che questi benefici, per quanto riguarda i pensionati, vengono attribuiti a coloro che sono andati in quiescenza nel 1982; alcuni altri, non molto addentro ai lavori, hanno invece detto che questo non è chiaramente espresso nel secondo comma dell'articolo 23. Da parte mia, vorrei quasi atteggiarmi ad avvocato d'ufficio della parte, per così dire, incriminata nella speranza che l'articolo 23 non venga modificato e che si giunga finalmente ad una rapida conclusione del provvedimento per le ragioni espresse da tanti commissari qui presenti.

Orbene, anche se ammetto che l'articolo 23 è stato redatto in maniera infelice, tuttavia il secondo comma rispecchia la volontà di chi lo ha redatto e la volontà espressa dalla Camera dopo lunghe discussioni: chi è andato in quiescenza dal primo gennaio 1982 in poi ha diritto a questo beneficio; l'espressione « beneficio » sta a significare pensionabilità con questo nuovo trattamento. Testualmente l'articolo 23 recita: « Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982 ». Quali sono questi benefici? Il primo è indubbiamente il beneficio della pensionabilità; secondariamente, c'è il beneficio del modo in cui si calcola la pensione degli interessati. A me sembra che questa sia la volontà che la Camera ha voluto esprimere e che mi pare sia stata accettata sia in questa sede che in altre Commissioni. Infatti io ho difeso l'articolo 23 anche presso la 1ª e la 5ª Commissione.

Seguendo le indicazioni della 1ª Commissione ho dunque presentato il mio ordine del giorno che impegna il Governo ad interpretare correttamente il comma predetto, nel

senso che è attribuita la pensionabilità di cui trattasi alle persone che sono state poste in posizione di quiescenza dal primo gennaio 1982 in poi. È stato detto che questo può essere causa di un aumento dell'onere finanziario per il Ministero della difesa. ma ho accertato che non è così perché l'onere è compreso nello stanziamento previsto dalla norma di copertura.

Qualcuno ha affermato che si creano sperequazioni nel trattamento del personale statale. In questa sede vi sono stati numerosi interventi volti a sottolineare che ciò non è esatto, perché il provvedimento al nostro esame concerne non gli stipendi — come qualcuno ha affermato — bensì le indennità, contributi per i quali si sono adottate misure di volta in volta diverse per i vari settori della pubblica amministrazione.

Nel corso del nostro lavoro sono emerse numerose difficoltà, ci sono stati ripensamenti, gli Stati maggiori non erano d'accordo tra loro, e infine anche il COCER — come ha giustamente sottolineato il senatore Tolomelli — è intervenuto nella questione, sebbene fosse stato già da noi ufficialmente interpellato. Se il Governo avesse voluto contentare tutte le parti interessate, avrebbe dovuto presentare alcuni emendamenti per i quali, però, non c'erano i finanziamenti necessari; si è giunti in seguito a proporre finanziamenti che sembrano accettabili. Certo, il procedimento adottato è stato talvolta confusionario ma, secondo me, ci ha consentito in un certo senso di svolgere un lavoro pregevole. Se fosse stato concesso un acconto si sarebbe forse potuto procedere in modo più preciso, ma non credo che ciò fosse possibile dal punto di vista amministrativo.

TOLOMELLI. Poteva essere concesso un acconto, se il Parlamento avesse deciso in tal senso.

ORIANA, *relatore alla Commissione*. Il Parlamento però avrebbe prima dovuto approvare un provvedimento in cui si stabiliva la concessione dell'acconto; questo avrebbe senz'altro comportato un'ulteriore perdita di tempo.

Vengo poi alla questione delle « pensioni di annata ». Vorrei precisare che, anche rendendo beneficiari delle quote di indennità pensionabili coloro che hanno lasciato il servizio dalla data del primo gennaio 1982, abbiamo raggiunto un «altro piccolo mattone a quel grosso muro che sono le pensioni d'annata ». Anche io, come il senatore Finestra, non sono d'accordo sull'esclusione dal provvedimento dei pensionati di più antica data. Occorre invitare il Governo, come del resto è stato fatto con alcuni ordini del giorno, a porre rimedio a tale problema. Non possiamo però, in questa occasione, condizionare il nostro voto favorevole alla risoluzione del problema del « pensionamento d'annata ». D'altronde, come ho già fatto presente alle altre Commissioni, se anche avessimo esteso il beneficio dell'indennità pensionabile a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della data stabilita dal presente disegno di legge, si sarebbe dovuti risalire al 1976, concedendolo cioè a coloro che avevano ricevuto la cosiddetta indennità operativa, escludendo tutti quanto hanno lasciato il servizio prima di quella data. Purtroppo, quando si adottano provvedimenti amministrativi che comportano miglioramenti economici, si rischia sempre di escludere qualcuno.

Il senatore Fallucchi ha osservato giustamente che non possiamo chiamare con il nome di indennita questo contributo che, a differenza delle indennita, non è continuativo; occorre — come egli ha detto — resuscitare « l'indennità militare ». Oggi, però, il nostro compito non è quello di affrontare un nuovo assetto della materia, ma è quello di limitarci ad adeguare le misure di alcune indennità del personale militare. Comunque concordo — lo ripeto ancora una volta — con il senatore Fallucchi sul fatto che occorre attribuire alle indennità nomi appropriati, principio che gli onesti amministratori di tanti decenni fa, a cominciare da quanto hanno fatto nella legge sulla contabilità generale dello Stato hanno sempre tenuto presente. Questa indennità avrebbe dovuto essere — come è stato da più parti riconosciuto — continuativa e chiamarsi, più correttamente, « indennità mili-

tare ». Infatti, mentre indennità di rischio o indennità militare hanno un significato ben preciso, non è così per l'espressione « indennità operativa ». Occorre quindi affrontare il problema e attribuire alle varie indennità il nome che loro compete, perché vi sia un'effettiva corrispondenza tra le etichette e la realtà che con quelle stesse etichette si vuole indicare.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, onorevoli senatori il mio sarà un intervento breve perchè non farei altro che ripetere ciò che, ad esempio, ha detto il relatore.

Occorreva aggiornare la materia delle indennità militari, superando le disposizioni della legge n. 187, anche se questo disegno di legge, una volta approvato, sarà perfettibile al pari di tutte le altre leggi. Il provvedimento al nostro esame ha avuto un *iter* lungo e laborioso; sono state formulate varie ipotesi; si è pervenuti, infine, a questo testo sul quale il Governo è d'accordo perchè ne riconosce la necessità e l'urgenza, ma soprattutto conosce la viva attesa da parte degli interessati.

Il Governo potrebbe accettare proposte di interpretazione autentica, o inviti a rivedere eventuali maggiorazioni relative a certe unità che verrebbero discriminate. D'altra parte, però, non sono d'accordo con l'impostazione del senatore Corallo il quale riconosce che, se vi sono rettifiche da fare al provvedimento, queste sono di competenza preminente del Parlamento che dovrà provvedere ad apportare modifiche a quelle che il senatore Tolomelli definiva « storture » del provvedimento stesso.

Comunque, sul piano delle interpretazioni generali, per quanto riguarda il riconoscimento della peculiarità della condizione militare, mi sembra sia stato detto qualcosa di veramente importante e, di conseguenza, non posso far altro che raccomandare alla Commissione la sollecita approvazione di questa normativa.

F A L L U C C H I . Signor Presidente, ho un'obiezione di fondo da fare sui due ordini del giorno.

A mio avviso, essi non hanno carattere vincolante per nessuno e, soprattutto con riferimento all'ordine del giorno del senatore Oriana, ricorderò che questa è la stessa vicenda vissuta dall'Assemblea del Senato a proposito dell'ordine del giorno sul problema della retribuzione a favore della dirigenza, accettato dal Governo e dal ministro Schietroma, al quale tuttavia la Corte dei conti non ha dato seguito favorevole.

Ora, anche in questo caso ritengo che, quando si arriverà davanti alla Corte dei conti, questa non darà alcun valore giuridico ad un siffatto ordine del giorno.

Se vogliamo chiarire l'interpretazione da dare all'articolo 23 del disegno di legge, allora in questa stessa sede predisponiamo una apposita « leggina » mandando però avanti fino a concluderlo il disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Quando si interpreta una legge è corretto fare riferimento al dibattito parlamentare come fonte di interpretazione.

D E Z A N . Non vi è dubbio, signor Presidente, che l'ordine del giorno del senatore Oriana, così come e formulato, susciti notevoli perplessità: il legislatore, nel momento stesso in cui approva un provvedimento di legge, fa ricorso ad un ordine del giorno — il cui destinatario è il Governo — per chiarirne l'interpretazione!

Sarebbe stato molto più lineare, a mio avviso, che il relatore ed il Governo si fossero assunti questo compito chiarificatore non creando alcun imbarazzo nella Commissione.

C O R A L L O . Anch'io sono dell'opinione che quando si tratta di interpretare una legge ci si possa rifare al dibattito parlamentare come fonte, per l'appunto, di interpretazione.

Pertanto, il fatto che la Commissione, nel momento in cui vota un disegno di legge,

dichiari che quella determinata norma va interpretata in quel modo è, a mio avviso, una delle fonti di interpretazione.

Sono però in dubbio per quanto concerne la formula da adottare: non si tratta di invitare il Governo ad interpretare la normativa nel modo più corretto, ma siamo noi che, nel momento in cui votiamo il provvedimento, dobbiamo far risultare che l'interpretazione esatta è quella e non altra.

Si può anche ricorrere alla formula dell'ordine del giorno, se credete, non certo per impegnare il Governo ad interpretare. Siamo noi stessi, infatti, che dobbiamo chiarire la portata del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Il relatore ha chiarito il proprio pensiero concludendo con la presentazione di un ordine del giorno che va nella direzione auspicata anche nel parere della Commissione affari costituzionali, la quale ci invita a procedere con la maggior chiarezza possibile.

Rimane il problema della forma: se, cioè, sia opportuno affidare le nostre conclusioni all'ordine del giorno presentato dal relatore.

Io ritengo che sia opportuna la forma dell'ordine del giorno perché esso può essere posto ai voti e costituisce perciò l'unico modo per far constatare la volontà collegiale della Commissione. Circa il destinatario dello stesso, mi sembra che trattandosi di una disposizione che, a seconda del senso che le si riconosce, può comportare un onere economico diverso, sia giusto che la Commissione impegni l'Esecutivo ad escludere in sede applicativa ogni interpretazione, difforme dal suo pensiero, che sia anche suscettibile di dilatare l'aggravio per il bilancio dello Stato.

C O R A L L O . Ribadisco, signor Presidente, che ho espresso perplessità sull'ordine del giorno del senatore Oriana per il fatto che, come legislatori, nel momento in cui approviamo un provvedimento di legge ammettiamo che esso può essere interpretato in modi diversi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati.

O R I A N A , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sull'ordine del giorno del senatore Signori ed altri, e chiedo che venga votato anche quello da me presentato.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno del senatore Signori come raccomandazione e per quanto di competenza e dichiara invece di accogliere pienamente quello presentato dal senatore Oriana.

S I G N O R I. Mantengo l'ordine del giorno e ne chiedo la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'ordine del giorno dei senatori Signori ed altri.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno del relatore, senatore Oriana.

È approvato.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(*Area di applicazione*)

In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare tratta-

mento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge.

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data, ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato, nonchè sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come sopra ripartito.

È approvato.

Art. 2.

(*Indennità di impiego operativo*)

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella msura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.

È approvato.

Art. 3.

(*Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna*)

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stormi e reparti di volo equivalenti;

gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;

reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

reparti intercettori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

unità di controllo operativo e unità di scoperta;

centrali e centri operativi in sede protetta;

unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare,

escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella 1.

A graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma.

È approvato.

Art. 4.

(*Indennità di imbarco*)

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorchè non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

È approvato.

Art. 5.

(*Indennità di aeronavigazione*)

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso

del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

È approvato.

Art. 6.

(*Indennità di volo*)

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

È approvato.

Art. 7.

(*Indennità per il controllo dello spazio aereo*)

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabile dalla predetta tabella.

È approvato.

Art. 8.

(*Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa*)

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità supplementare, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva comporti il prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata.

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.

È approvato.

Art. 9.

(*Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei*)

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dalla annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonchè presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta una indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;

lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.

È approvato.

Art. 10.

(*Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede*)

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in

comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, una indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate.

È approvato.

Art. 11.

(*Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali*)

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attività, un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.

Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui al primo comma, è corrisposta una ulteriore indennità nelle corrispondenti misure mensili:

marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;

sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato.

Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafonici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 24.000.

Le indennità di cui ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

Un terzo della indennità supplementare di cui al primo comma spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennità, non cumulabile con quella di cui al primo comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.

È approvato.

Art. 12.

(*Trattamento tavola alle mense di bordo*)

Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

È approvato.

Art. 13.

(*Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo*)

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.

L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimen-

tali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subìto grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

È approvato.

Art. 14.

(*Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti*)

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.

L'indennità di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 50.000.

È approvato.

Art. 15.

(*Indennità di volo oraria*)

Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della inden-

nità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

È approvato.

Art. 16.

(*Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale*)

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e *radar* con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonchè altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.

Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

È approvato.

Art. 17.

(*Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità*)

Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di aero-

navigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole « è sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8 » sono sostituite dalle altre: « è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8 ».

Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonchè tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonchè presso le università o all'estero.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.

Salvo quando disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

È approvato.

Art. 18.

(*Effetti pensionistici*)

L'indennità di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota *a*) dell'annessa tabella I, è pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI.

Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.

Per il personale che si trova ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'artico-

lo 17, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio.

Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.

È approvato.

Art. 19.

(*Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo*)

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (*ex* naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

È approvato.

Art. 20.

(*Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative*)

Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilità di cui al primo comma dell'articolo 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestato con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo.

Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dall'articolo 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta è determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati.

La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultan-

te dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 18 non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, dell'indennità di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.

È approvato.

Art. 21.

(*Ritenute in conto entrate Tesoro*)

La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il periodo di percezione, per la quota pensionabile, alle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.

È approvato.

Art. 22.

(*Norme abrogate*)

Gli articoli da 1 a 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono abrogati. Sono altresì abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e l'articolo 22 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. È altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

È approvato.

Art. 23.

(*Decorrenza*)

Le indennità ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982.

È approvato.

Art. 24.

(*Copertura finanziaria*)

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 284 miliardi in ragione d'anno.

All'onere di lire 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e, quanto a lire 104 miliardi, mediante riduzione dei capitoli nn. 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi. Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

TABELLA 1.

INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . .	200.000
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	150.000
III	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	100.000

Note:

(*a*) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(*b*) per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 primo, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera *a*), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di un'aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

È approvata.

TABELLA II.

INDENNITÀ MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge			
N.	Gradi	Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri e altri velivoli con armamento da guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
		1	2	3	4
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . .	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti . .	230	170	140	—

Note:

(*a*) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

(*b*) Le misure delle indennità di cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche agli ufficiali e ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.

(*c*) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

(*d*) L'indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

È approvata.

TABELLA III.

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge	
N.	Gradi	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti . . .	110	130

Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

È approvata.

TABELLA IV.

INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

Grado di abilitazione	Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
I	125
II	140
III	175

Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

È approvata.

TABELLA V.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.

Indennità		Definizione percentuale
Pronto intervento aereo	Piloti e operatori di sistema reparti da caccia	145
	Piloti altri reparti	85
	Equipaggi fissi di volo	75
Piloti collaudatori-sperimentatori		230
Piloti istruttori di volo o di specialità		200

È approvata.

TABELLA VI.

PENSIONABILITÀ DELLE INDENNITÀ OPERATIVE

INDENNITÀ	Aumento percentuale dell'importo pensionabile dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione delle indennità sottoindicate.
Impiego operativo per reparti di campagna	0,75
Impiego operativo per reparti delle truppe alpine	1,25
Di imbarco:	
per mezzi di superficie	3,5
per sommergibili	6
Per controllo dello spazio aereo:	
I grado di abilitazione	1,25
II grado di abilitazione	2
III grado di abilitazione	3,75

Nota:

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi anche i precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365

È approvata.

L'esame e l'approvazione delle tabelle sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire, con relazione favorevole, si intende conferito al senatore Oriana.

I lavori terminano alle ore 14,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI